



BANCA AGRICOLA
POPOLARE DI RAGUSA

GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Policy sulla verifica dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari

Aggiornamenti

Progressivo Aggiornamento	N. Circolare	Data Aggiornamento	CdA del	Pagine sostituite / inserite
1	N/A	N/A	31/07/2024	Prima emissione

La presente policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa nella seduta del 31 luglio 2024.

Indice

1. Oggetto e normativa di riferimento	4
2. Eventi che richiedono la valutazione FAP	5
3. Fase istruttoria: documentazione da produrre e informazioni integrative da acquisire	6
4. Fase valutativa, sospensione e misure correttive	15
4.1 Requisito di onorabilità	15
4.2 Criterio di correttezza	16
4.3 Requisiti di professionalità	19
4.4 Criterio di competenza	20
4.5 Requisiti di “indipendenza formale” e di “indipendenza di giudizio”	21
4.6 Criterio della disponibilità di tempo	21
5. Verbalizzazione	22
6. Comunicazioni alla Regione Sicilia e all’Autorità di Vigilanza	22
Allegato 1 – Modello dichiarazione sostitutiva componenti CdA.	23
Allegato 2 – Modello Curriculum Vitae, Incarichi e Time Commitment	43
Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva Membri del Collegio Sindacale	3
Allegato 4 – Modello Curriculum Vitae, Incarichi e Time Commitment Sindaci	25
Allegato 5 – Questionario Fit and Proper	3
Allegato 6 – Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari	19
Allegato 7 - Linee guida in tema di cumulo degli incarichi e di Time Commitment degli Esponenti Aziendali	0

1. Oggetto e normativa di riferimento

La policy intende disciplinare gli aspetti procedurali e valutativi, nonché gli adempimenti informativi nei confronti delle Autorità, relativi al processo di verifica dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (valutazione *Fit and Proper* o valutazione FAP) del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Gli esponenti a cui si applica la presente *policy* sono i soggetti che ricoprono un incarico di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché il Direttore Generale, ove differente dall'Amministratore Delegato.

L'idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di amministrazione e controllo costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

I requisiti di cui gli esponenti aziendali devono essere in possesso sono quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza. Gli esponenti devono altresì soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

In particolare, per quanto riguarda l'indipendenza, si distingue tra requisiti di indipendenza formale (o "oggettiva") di cui devono essere dotati i consiglieri di amministrazione qualificati come "indipendenti" ed i componenti del Collegio Sindacale, e indipendenza di giudizio, che deve contrassegnare la condotta e lo *status* di tutti gli esponenti.

I consiglieri e i sindaci sono tenuti altresì a dimostrare l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 2390 del c.c. e 31 dello Statuto Sociale e il rispetto del divieto di *interlocking* sancito dall'art. 36 della L. 214/2011.

L'Organo competente per le valutazioni di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale è il medesimo Organo Sociale, mentre per le valutazioni di idoneità dei Sindaci, l'Organo competente è il Collegio Sindacale.

L'articolo 26, comma 6, del Testo Unico Bancario rimette alla Banca d'Italia la valutazione dell'idoneità degli esponenti e la verifica del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, attribuendo all'Autorità di Vigilanza il potere, in caso di difetto o violazione, di pronunciare la decadenza dalla carica. Tuttavia, per le banche a carattere regionale, tra le quali rientra BAPR, il D.Lgs. n. 205/2012, articolo 1, comma 1, assegna all'Assessorato regionale dell'economia (Dipartimento delle finanze e del credito) la competenza per l'adozione dei provvedimenti di decadenza e sospensione degli esponenti, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al citato art. 26 del TUB.

La materia è disciplinata dalle seguenti norme esterne di diritto italiano:

- D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), articoli 26 (Esponenti aziendali), 61 (Ruolo della Capogruppo) e 159 (Regioni a statuto speciale)
- D.Lgs. 29 Ottobre 2012, n. 205 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio), art. 1 (Ordinamento delle banche a carattere regionale)
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 in materia di governo societario
- Disposizioni di Vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti, emanati in data 5 maggio 2021.

Vengono altresì in rilievo i seguenti Orientamenti di Vigilanza:

- Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, emanati dall'EBA e dall'ESMA in data 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06, ESMA 35-36 – 2319) (Orientamenti EBA/ESMA)
- Guida alla verifica dei requisiti di idoneità, emanata dalla BCE nel dicembre del 2021 (Guida BCE)
- Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI, pubblicati in data 29 novembre 2022

- Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti, pubblicati in data 13 novembre 2023.

La normativa interna di riferimento è quella di seguito elencata:

- Linee guida in tema di cumulo degli incarichi e di Time Commitment degli Esponenti Aziendali, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022;
- Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2023
- Linee Guida sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, adottate con delibera del 24 marzo 2023.
- Linee Guida sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale adottate con delibera del 10 marzo 2023.

2. Eventi che richiedono la valutazione FAP

I requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali devono essere rispettati al momento della nomina nonché per tutta la durata dell'incarico.

Le valutazioni di idoneità degli esponenti aziendali vanno eseguite, con la valutazione di adeguatezza della composizione collettiva dell'Organo, dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenuta con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

La valutazione va condotta dai rispettivi Organi entro 30 giorni dalla nomina, termine entro il quale viene dichiarata la decadenza dall'ufficio dell'esponente che non presenti una situazione conforme alle prescrizioni normative, fatta salva l'adozione, ove consentito, delle eventuali misure correttive. A seguito della eventuale dichiarazione di decadenza, vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

La valutazione di idoneità di esponenti non nominati dall'Assemblea, quali, ad esempio, gli amministratori nominati per cooptazione o il Direttore Generale, deve essere condotta preventivamente alla nomina medesima. In tali casi, la nomina dell'esponente non può avvenire prima che siano decorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale di verifica FAP da parte della Banca d'Italia, ferma restando la facoltà di quest'ultima Autorità di richiedere l'adozione di misure idonee a colmare eventuali carenze.

In casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati dall'Organo competente e dal Comitato Nomine e Remunerazioni, la nomina può essere effettuata anche prima della valutazione di idoneità dell'esponente. Costituisce un esempio di casi eccezionali di urgenza l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti.

La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti (cfr., infra) e non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non è necessaria una nuova verifica salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti, nel qual caso la verifica può essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono. Si considera rinnovo anche la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

La verifica di idoneità va ripetuta in ogni caso per l'esponente per il quale si siano verificati, successivamente alla nomina, eventi sopravvenuti atti ad incidere sulla situazione dell'esponente medesimo o sulla composizione collettiva dell'organo. La valutazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui l'organo competente è venuto a conoscenza dell'evento sopravvenuto rilevante, potrà limitarsi ai profili su cui l'evento ha impatto.

3. Fase istruttoria: documentazione da produrre e informazioni integrative da acquisire

Per consentire la valutazione da parte dell'organo competente, gli esponenti sono tenuti a presentare la documentazione comprovante l'idoneità.

È rimessa al competente organo la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.

I candidati alla nomina, da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci, di componente del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale sono tenuti a presentare, entro il termine statutario di 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea, tutta la documentazione prevista dall'articolo 10 del Regolamento Assembleare, che viene di seguito riproposta.

Per i candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione:

- i. curriculum recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
- ii. dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale;
- iii. dichiarazione di ciascun candidato attestante o meno la sussistenza del requisito di indipendenza ex art. 30, comma 3, dello Statuto Sociale e/o se lo stesso è espressione delle attività economiche prevalenti in cui la Società opera ex art. 30, comma 4, dello Statuto Sociale;
- iv. dichiarazione di ciascun candidato in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali che assumono rilievo in relazione alle specifiche esigenze e ai profili di idoneità individuati nel documento "Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica" approvato dal Consiglio medesimo e pubblicato sul sito internet della Banca (www.bapr.it);
- v. dichiarazione di ciascun candidato relativa all'accettazione della propria candidatura e attestante la non accettazione della candidatura in altra proposta.

Per i candidati a membri del Collegio Sindacale:

- i. curriculum riportante una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
- ii. dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale;
- iii. dichiarazione di ciascun candidato relativa all'accettazione della propria candidatura e attestante la non accettazione della candidatura in altra proposta.

Per la presentazione possono essere utilizzati i modelli riportati sub allegati 1 e 2 (per i candidati alla carica di consigliere), 3 e 4 (per i candidati alla carica di sindaco) alla presente policy.

Successivamente alla nomina, o con congruo anticipo rispetto alla nomina medesima, quando questa deve avvenire per cooptazione, gli esponenti sono chiamati a produrre il "questionario di verifica esponenti aziendali", nell'ultima versione diramata dalla Banca d'Italia per le banche *Less Significant*, compilato in tutte le sue parti secondo le istruzioni contenute nel questionario medesimo e firmato nello spazio apposito (con firma digitale se prodotto in elettronico). La versione corrente del questionario è riportata all'allegato 5.

Nell'ultima versione disponibile, il questionario è composto di cinque sezioni, di cui le prime quattro sono da compilare a cura dell'esponente.

La prima sezione è dedicata all'onorabilità e alla correttezza.

Relativamente al **requisito di onorabilità**, il questionario riporta la dichiarazione non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 3 del D.M. 169/2020¹. Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi della citata norma, la presenza di una delle circostanze ivi indicate rappresenta un elemento preclusivo della possibilità di assumere incarichi di esponente aziendale in una banca. L'esponente dovrà avere consapevolezza di ciò e riportare tutti gli elementi - da esplicitare e documentare adeguatamente ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione - che possano condurre a ritenere effettivamente non operanti i divieti previsti dalla norma.

Nell'ambito delle situazioni impeditive dell'assunzione della carica di esponente, rientrano i seguenti:

- 1) la presenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ai sensi degli artt. 2382 del codice civile e 31 dello Statuto sociale;
- 2) l'essere stato destinatario di misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea (cfr. art. 2383, comma 1, del codice civile);
- 3) il trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 2390 del codice civile;
- 4) il trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di interlocking);
- 5) se pubblico dipendente, la mancanza delle autorizzazioni previste ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato;
- 6) il trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 29-bis della L. 28 dicembre 2005, n. 262 per componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015 in materia di "regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico".

Per quanto riguarda il **criterio di correttezza**, gli esponenti sono chiamati a indicare la ricorrenza o meno di ciascuna delle circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 169/2020. In presenza di una di tali circostanze, l'esponente dovrà fornire gli elementi richiesti nelle apposite tabelle, corredandoli con note esplicative idonee a favorire la valutazione dell'Organo competente. Al riguardo, si richiama quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 169/2020 circa il fatto che il verificarsi di una o più delle

¹ Si riporta il testo dell'art. 3 del D.M. 169/2020: "1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza. 2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale".

situazioni indicate all'art. 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

Nel rimandare al paragrafo 4, dedicato alla fase valutativa, per maggiori specifiche sui parametri da considerare, si evidenzia la necessità che l'esponente fornisca riferimenti puntuali in ordine alle circostanze che lo coinvolgono.

Nello specifico:

- in presenza di procedimenti penali in corso², è importante descrivere la fase (indagini preliminari, rinvio a giudizio, sentenza di primo grado, appello, ecc.) e la datazione di detti procedimenti, la natura del capo d'accusa o delle imputazioni, le vicende da cui ha tratto origine il procedimento e l'epoca a cui le stesse vicende risalgono, le documentazioni acquisite dagli organi inquirenti, il grado di cooperazione con questi ultimi, le argomentazioni addotte a difesa della propria posizione, allegando opportunamente pareri e/o memorie elaborati dal legale incaricato, da cui possa evincersi, tra l'altro, il livello di coinvolgimento specifico dell'esponente nei fatti contestati; nel caso di sentenze definitive, rilevano anche eventuali condotte riparatorie poste in essere per mitigare o eliminare gli effetti della violazione;
- nei casi di sentenze di condanna al risarcimento dei danni, sanzioni irrogate all'esponente e cariche in società sanzionate o assoggettate a procedure concorsuali, provvedimenti di rimozione degli organi o di revoca delle autorizzazioni³, risulta necessario relazionare analiticamente in ordine ai fatti da cui hanno tratto origine i provvedimenti, alla data, tipologia e importo della condanna o della sanzione, alle ragioni sottese al provvedimento, ad eventuali condotte riparatorie poste in essere per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, al livello di cooperazione con l'organo competente o con l'Autorità di Vigilanza, al grado di responsabilità dell'esponente, con particolare riferimento all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società interessate e ad altri elementi da cui possa evincersi il contributo individuale e specifico fornito dall'esponente nella commissione dei fatti sanzionati;
- analoghe informazioni vanno rese per le altre fattispecie previste dall'art. 4 del D.M. 169/2020⁴.

² L'art. 4 del D.M. 169/2020 considera rilevanti: ●) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale (comma 1, lett. a); ●●) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (comma 1, lett. b); ●●●) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati richiamati nei precedenti due punti (comma 1, lett. l).

³ In particolare, costituiscono circostanze rilevanti: ●) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile (art. 4, comma 1, lett. c); ●●) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (art. 4, comma 1, lett. d); ●●●) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4, comma 1, lett. f); ●●●●) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate (art. 4, comma 1, lett. g).

⁴ ●) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli

Con specifico riferimento al coinvolgimento personale dell'esponente, risulta necessario fornire informazioni del seguente tenore:

- in caso di presunto illecito, procedimenti, indagini o sanzioni che coinvolgono direttamente l'esponente nominato, indicazioni relative alle circostanze e ai motivi del coinvolgimento;
- in caso di presunto illecito, procedimenti, indagini o sanzioni che coinvolgono enti nei quali l'esponente ricopre o ha ricoperto incarichi, dettagli in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'esponente nei rispettivi enti, in particolare con riferimento all'attività interessata dai rilievi (ad esempio indicando se all'epoca del presunto illecito l'esponente era un membro dell'organo di amministrazione o un responsabile delle principali funzioni aziendali e/o se era responsabile di una divisione o linea di business cui si riferiscono i procedimenti, comprese le sanzioni o le misure imposte);
- in caso di coinvolgimento diretto o responsabilità personale comprovati, eventuali meccanismi di correzione ex post (*clawback*) della remunerazione applicati all'esponente nominato come conseguenza del presunto illecito.

Relativamente alla condotta tenuta dall'esponente successivamente al reato, è rilevante fornire elementi da cui si evinca la consapevolezza maturata come riflessione personale in termini di:

- azioni poste in essere dall'esponente per prevenire o evitare il presunto illecito dato il proprio ruolo nel rispettivo ente;
- azioni ulteriori che avrebbero potuto essere poste in essere dall'esponente per evitare l'illecito;
- eventuali insegnamenti tratti dal presunto illecito.

Per finalità di verifica, gli esponenti sono chiamati a produrre anche un "Certificato del casellario giudiziale" e un "Certificato dei carichi pendenti", rilasciati dalle competenti Autorità e recanti data prossima a quella di presentazione degli altri documenti.

La seconda sezione del questionario è dedicata ai requisiti di professionalità ed ai criteri di competenza.

In merito ai requisiti di professionalità, dovranno essere riportate, nell'apposita tabella, le esperienze significative inquadrabili tra quelle previste dall'art. 7 del D.M. 169/2020, rispettivamente, per gli esponenti con incarichi esecutivi⁵, per gli esponenti con incarichi non esecutivi⁶, per il Presidente del

articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza (art. 4, comma 1, lett. e); ●●) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi (art. 4, comma 1, lett. h); ●●●) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento (art. 4, comma 1, lett. i); ●●●●) informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (art. 4, comma 1, lett. m).

⁵ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto (art. 7, comma 1).

⁶ Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto (art. 7, comma 2).

Consiglio di Amministrazione⁷, per l'Amministratore Delegato/Direttore Generale⁸ e dall'art. 9 per i componenti del Collegio Sindacale⁹.

Per ciascuna esperienza, occorrerà specificare la data di inizio e di fine (riportando 31/12/9999 per quelle ancora in corso), la tipologia di attività (da scegliere tra quelle riportate nell'apposito elenco), la posizione, carica o ruolo, le principali mansioni e responsabilità, la società o ente presso la quale l'esperienza è stata maturata, le altre informazioni eventualmente necessarie per verificare la sussistenza di una relazione di equivalenza con la Banca per dimensione, complessità e/o rilevanza dell'attività o dell'organizzazione (fatturato, numero di dipendenti, elementi di complessità dell'organizzazione, informazioni sulla rilevanza dell'attività svolta, ecc.).

Le esperienze da considerare sono quelle maturate nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico. Le esperienze maturate contestualmente in più cariche o funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

In una distinta tabella vanno altresì riportati i dati relativi all'eventuale iscrizione ad albi professionali, specificando la data di inizio e di fine, nonché la denominazione dell'albo/registro.

Altri dati da fornire attengono a: a) i titoli di studio, precisando, per ciascuno, la data di inizio del corso di studi e quella di fine, il titolo conseguito, una descrizione del titolo medesimo, l'Università, ente o organizzazione presso cui il titolo è stato ottenuto; b) le altre attività formative rilevanti, per le quali indicare la data di inizio e di fine, l'ambito formativo inerente, l'Ente o Istituto erogante, la denominazione del corso o dell'attività formativa e una descrizione dell'esperienza formativa, con particolare riferimento alle principali competenze acquisite.

Per quanto riguarda i criteri di competenza, gli esponenti dovranno produrre evidenze atte a dimostrare il possesso di competenze adeguate ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca.

Le competenze si sostanziano in conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – ed esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, nelle seguenti aree tematiche: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione di un adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'Organo.

⁷ Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2 (art. 7, comma 3).

⁸ L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

⁹ 1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2. 3. Il Presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi. 4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle (art. 9).

Allo scopo di fornire all'Organo competente le informazioni necessarie per la valutazione del criterio di competenza, gli esponenti dovranno compilare la pertinente tabella del questionario, indicando l'ambito di competenza per il quale si dispone di una competenza "medio-alta" o "alta", tra quelle qualificate secondo la scala di seguito riportata, in conformità a quanto stabilito dalle "Linee Guida sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" o dalle "Linee Guida sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale":

- a) Assente;
- b) Bassa: si tratta di competenze acquisite solo in forma base tramite esperienze in realtà non complesse e per periodi inferiori a 3 anni;
- c) Medio-bassa: si tratta di competenze acquisite tramite un titolo di studio pertinente e/o esperienze qualificate per periodi superiori a 3 anni e inferiori a 5 anni;
- d) Medio-alta: si tratta di competenze acquisite tramite formazione specialistica e/o tramite esperienze qualificate per periodi superiori a 5 anni e inferiori a 10 anni;
- e) Alta: si tratta di competenze acquisite tramite formazione specialistica e/o esperienze qualificate per periodi superiori a 10 anni.

Per la verifica di quanto dichiarato, gli esponenti dovranno produrre un curriculum vitae analitico. Nel curriculum dovranno essere inseriti riferimenti quali/quantitativi in merito alle mansioni svolte in concreto dall'esponente in ciascuna esperienza professionale, agli eventuali ruoli manageriali/di responsabilità/di coordinamento ricoperti, al contesto aziendale/professionale di riferimento; l'effettivo periodo di svolgimento di ciascuna esperienza; le competenze specialistiche maturate dall'esponente nel corso del proprio percorso professionale, accompagnate da una sintetica illustrazione delle esperienze professionali che ne hanno permesso lo sviluppo; ogni elemento idoneo a consentire l'espletamento di un'analitica valutazione comparativa tra il contesto aziendale in cui si è maturata l'esperienza e quello dell'ente in cui l'esponente ha assunto l'incarico, laddove la valorizzazione dell'esperienza in questione - ai fini della verifica dei requisiti - sia subordinata a una preventiva valutazione di equivalenza tra le due realtà imprenditoriali.

Le informazioni da produrre dovranno contenere quanto meno i seguenti elementi:

- sintetici riferimenti quali/quantitativi in merito alle mansioni svolte in concreto dall'esponente in ciascuna esperienza professionale, agli eventuali ruoli manageriali/di responsabilità/di coordinamento ricoperti, al contesto aziendale/professionale di riferimento;
- l'effettivo periodo di svolgimento di ciascuna esperienza;
- le competenze specialistiche maturate dall'esponente nel corso del proprio percorso professionale, accompagnate da una sintetica illustrazione delle esperienze professionali che ne hanno permesso lo sviluppo;
- ogni elemento idoneo a consentire l'espletamento di un'analitica valutazione comparativa tra il contesto aziendale in cui si è maturata l'esperienza e quello dell'ente in cui l'esponente ha assunto l'incarico, laddove la valorizzazione dell'esperienza in questione - ai fini della verifica dei requisiti - sia subordinata a una preventiva valutazione di equivalenza tra le due realtà imprenditoriali.

Il Servizio Segreteria Societaria riscontrerà la congruenza tra le informazioni fornite nel questionario con quanto risultante dal *curriculum vitae*.

Si richiama quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del D.M. 169/2020 in ordine alla presunzione del rispetto dei criteri di competenza allorquando gli esponenti dimostrino di essere in possesso dei requisiti di professionalità maturati per una durata almeno pari a quella prevista dall'allegato al Decreto¹⁰.

¹⁰ Per gli **amministratori esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo svolti per almeno 5 anni negli ultimi 8.

La sezione 3 del questionario è dedicata al requisito di indipendenza per gli amministratori indipendenti ed i sindaci (“*indipendenza formale*”), nonché al criterio di indipendenza di giudizio.

La sezione 3.1 va compilata solo dai consiglieri che sono stati qualificati come indipendenti. Nella tabella riportata all’interno del questionario, l’esponente dovrà fornire riscontro alla sussistenza o meno di ciascuna delle circostanze individuate all’art. 13 del DM 169/2020¹¹.

La sezione 3.2 va compilata dai componenti del Collegio Sindacale e riporta le casistiche di cui all’art. 14 del D.M. 169/2020¹². Anche in tal caso, l’esponente dovrà indicare la sussistenza o meno di ciascuna delle situazioni ivi identificate.

Per gli **amministratori non esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Banca, svolti per almeno 3 anni negli ultimi 6; in alternativa, attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca (l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati) e/o attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto, svolti per 5 anni negli ultimi 8.

Per il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** e l’**Amministratore Delegato/Direttore Generale**: requisiti di professionalità previsti per i rispettivi ruoli svolti per 10 anni negli ultimi 13.

Per i **Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio** ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010: 3 anni.

Per gli **altri Sindaci**: requisiti di professionalità previsti dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 169/2020 (attività di revisione legale o una delle attività di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto) maturati per 5 anni negli ultimi 8.

Per il **Presidente del Collegio Sindacale**: requisiti di professionalità di cui all’art. 9, comma 1 (esercizio revisione legale) o 2 (esercizio revisione legale o di una delle attività di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto), del D.Lgs. 169/2020: 10 anni maturati negli ultimi tredici.

¹¹ Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.M. 169/2020, “*si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni: a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i); b) è un partecipante nella banca; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate; d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca; e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca; g) e’ esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l’incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l’indipendenza; i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l’ambito territoriale di riferimento dell’ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l’articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l’indipendenza”.*

¹² Si riporta il testo dell’art. 14 del D.M. 169/2020: “1. Non può assumere l’incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) e’ coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. E’ fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l’incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l’articolo 13, commi 2 e 3”.

La sezione 3.3, dedicata all'indipendenza di giudizio e riportante le casistiche richiamate all'art. 15 del D.M. 169/2020¹³, va compilata da tutti i restanti esponenti, seguendo le medesime indicazioni sopra fornite circa l'evidenziazione della ricorrenza o meno di una delle predette fattispecie.

In presenza di una delle circostanze ostative alle condizioni di indipendenza formale o di giudizio, l'esponente è chiamato a fornire, negli appositi riquadri, elementi di dettaglio, esplicitando le motivazioni per cui, a suo giudizio, non compromettono la situazione di indipendenza.

I chiarimenti assumono particolare valenza per la casistica di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), al cui riguardo è necessario esporre il dettaglio dei rapporti di natura patrimoniale, finanziaria e professionale intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

Il perimetro da considerare include, oltre ai rapporti intrattenuti dall'esponente e dai parenti o affini entro il quarto grado, quelli relativi a:

- a. le società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado;
- b. le società di cui l'esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale o diritti di voto (es. 10%);
- c. le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale.

Per i rapporti di natura finanziaria, andrà compilata la tabella di cui all'allegato 3A del questionario, in cui riportare tutti gli elementi richiesti relativamente alle linee di credito intrattenute direttamente o indirettamente con la Banca. L'esponente potrà farsi coadiuvare nella compilazione di tale allegato dalle Unità Operative della Banca a presidio del processo creditizio (Direzione Crediti in Bonis e Direzione Crediti Deteriorati) o attingerli da una visura aggiornata di Centrale dei Rischi.

Nella produzione delle informazioni richieste e nella espressione delle motivazioni per le quali la presenza di rapporti con la Banca sia ritenuta non pregiudizievole per lo status di indipendenza formale o per la condizione di indipendenza di giudizio, è importante che l'esponente tenga conto dei criteri stabiliti nelle "Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari", riportate all'allegato 6.

Per consentire i controlli sulle dichiarazioni formulate, gli esponenti dovranno produrre la lista dei parenti e affini entro il quarto grado. La Banca acquisirà, tramite le proprie strutture (Segreteria Societaria, Direzione Crediti in bonis, Direzione Crediti Deteriorati), le informazioni sulle società controllate o collegate, sviluppando apposite visure di Camera di Commercio ed utilizzando gli elementi contenuti nei questionari sulle parti correlate, ed effettuerà altresì una ricognizione dei rapporti di natura patrimoniale, finanziaria e professionale in essere, direttamente o indirettamente, con l'esponente, verificando il rispetto delle soglie e delle altre condizioni previste dalle Linee Guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari.

La sezione 4 del questionario è dedicata alla disponibilità di tempo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.M. n. 169/2020¹⁴. Nella tabella 4.1, l'esponente dovrà riportare le cariche di

¹³ Si tratta delle situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) (cfr., per il dettaglio di tali punti, quanto riportato alla precedente nota n. 10).

¹⁴ Si riporta il contenuto dell'art. 16 del D.M. 169/2020: "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono. 2. La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico. 3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. 4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato. 5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati. 6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa

amministrazione, direzione e controllo ricoperte in società, enti o altre organizzazioni che abbiano una finalità commerciale prevalente¹⁵, indicando, tra l'altro, la denominazione, l'attività svolta, la dimensione¹⁶, la Funzione svolta dall'esponente, specificando se si tratti di un incarico esecutivo o non, l'impegno di tempo nell'anno in termini di FTE¹⁷, la durata dell'incarico (indicando la data ultima di conferimento/rinnovo nella carica e quella prevista di cessazione), il numero medio di riunioni per anno¹⁸, ulteriori informazioni ritenute utili per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo¹⁹.

Nella tabella 4.2 andranno riportate le informazioni richieste sulle attività professionali/lavorative, inerenti alla denominazione del datore di lavoro o dello studio professionale, l'attività svolta, l'impegno annuo in termini di FTE ed eventuali ulteriori informazioni atte a meglio qualificare le attività e il time commitment.

Le informazioni fornite sono finalizzate ad apprezzare la disponibilità di tempo che residua per la carica occupata in Banca. A tale scopo dovranno essere compilate le tabelle riepilogative del totale di FTE impiegato in cariche e attività extra-banca, nonché quella relativa al totale di FTE impiegato negli incarichi presso la Banca medesima. Le stesse saranno anche utilizzate per verificare il rispetto del limite massimo di incarichi (disponibilità di tempo oggettiva).

Nella compilazione della tabella e nella formulazione delle note a supporto, l'esponente dovrà tenere conto dei parametri indicati nelle "Linee guida in tema di cumulo degli incarichi e di Time Commitment degli Esponenti Aziendali", riportate all'allegato 7.

Si attenzionano, in particolare: a) il numero massimo di incarichi esecutivi e non esecutivi previsto per ciascuna tipologia di carica; b) il numero minimo di FTE che la Banca si attende ciascun esponente dedichi in media, nell'anno, agli incarichi ricoperti al proprio interno; c) il limite massimo di 260 FTE stabilito quale tempo totale annuo assorbito da incarichi in Banca ed extra.

In presenza di situazioni non conformi ai parametri stabiliti dalle citate "Linee Guida", l'esponente è chiamato a fornire dettagliate motivazioni, da fornire tramite una specifica relazione esplicativa della natura delle attività svolte, della distribuzione delle attività nel corso dell'anno, della eventuale presenza di collaboratori a supporto, ecc. Detta relazione potrà anche essere specificatamente richiesta nelle ipotesi in cui le informazioni riportate possano sollevare perplessità in ordine alla effettiva capacità di condurre le attività indicate nei tempi indicati.

alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23".

¹⁵ Le organizzazioni/enti che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'art. 91, paragrafo 5, della CRD IV sono, ad esempio: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. In ogni caso vanno tenute in considerazione la natura dell'attività svolta (ad es., offerta di beni e servizi, destinazione degli eventuali profitti, utili non distribuiti) e la predominanza delle attività non commerciali).

¹⁶ Ad es. Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari; fatturato totale e presenza internazionale per le altre tipologie di società. Può essere utilizzata anche la classificazione di cui alla raccomandazione dalla Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", di seguito riportata:

- Micro Imprese: Fatturato ≤ € 2 mln; Attivo ≤ € 2 mln; dipendenti ≤ € 10;
- Piccole imprese: Fatturato ≤ € 10 milioni; Attivo ≤ € 10 milioni; Dipendenti ≤ 50;
- Medie imprese: Fatturato ≤ € 50 milioni; Attivo ≤ € 43 milioni; Dipendenti ≤ 250;
- Grandi imprese: Fatturato > € 50 milioni; Attivo > € 43 milioni; Dipendenti > 250.

¹⁷ Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, l'attività di follow-up necessaria, il tempo stimato in eccedenza per affrontare eventuali criticità, quello per gli eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività, nonché quello necessario all'attività di formazione svolta annualmente, funzionale all'incarico, ecc.).

¹⁸ il dato deve tener conto del numero medio nell'anno di riunioni/incontri/attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta.

¹⁹ Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / schema di protezione istituzionale/partecipazione qualificata rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.

In presenza di eventi sopravvenuti (ad esempio, provvedimenti giudiziari notificati, variazioni nel novero dei soggetti collegati o nei rapporti patrimoniali, finanziari o professionali intrattenuti con la Banca, acquisizione di nuove cariche, ecc.), l'esponente è tenuto ad informare prontamente l'Organo competente, specificando i termini delle novità intervenute e producendo la documentazione sopra richiesta, ivi compresa la compilazione del questionario, relativamente ai profili impattati dalla variazione.

Il Servizio Segreteria Societaria effettuerà un monitoraggio sulle variazioni risultanti dagli archivi camerali. Su base mensile, verificherà, con il supporto delle Direzioni competenti, la situazione dei rapporti patrimoniali, finanziari e professionali, al fine di individuare eventuali variazioni rilevanti che possano incidere sui profili di indipendenza e di time commitment degli esponenti, notificandole prontamente all'interessato e, alla prima occasione utile, al Consiglio di Amministrazione.

L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'articolo 6, commi 1 e 2 del D.M. 169/2020²⁰, che comportano la sospensione dell'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 150, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.

4. Fase valutativa, sospensione e misure correttive

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

La valutazione va eseguita con riferimento a ciascuno dei requisiti e criteri di idoneità, seguendo l'ordine stabilito dalle disposizioni normative e dal questionario FAP. Nei casi di eventi sopravvenuti, la valutazione può essere circoscritta ai profili su cui tali eventi incidono.

4.1 Requisito di onorabilità

Per quanto riguarda il requisito di onorabilità, l'Organo competente esaminerà come minimo: a) il contenuto della sezione 1.1 del questionario FAP; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella pertinente parte; c) il certificato del casellario giudiziale; d) il certificato dei carichi pendenti.

Dopo avere accertato l'eshaustività ed accuratezza delle informazioni fornite, se sulla base delle medesime non risultino presenti sentenze definitive di condanna per i reati previsti dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, del D.M. 169/2020 e/o una delle situazioni impeditive dell'assunzione della carica di esponente (cfr., *supra*, par. 3), l'Organo competente potrà concludere che l'esponente nominato è in possesso dei requisiti di onorabilità.

In caso contrario, l'Organo competente dovrà valutare la presenza di una delle condizioni di esenzione previste dalla normativa, quali l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, la presenza di provvedimenti di riabilitazione dell'esponente o di revoca della

²⁰ L'art. 6, comma 1, del D.M. 169/2020 fa riferimento alle circostanze di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del medesimo Decreto, ovvero "condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale" e "condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

L'art. 6, comma 2, del D.M. 169/2020 richiama eventuali previsioni statutarie che prescrivano la sospensione in mancanza di talune circostanze diverse da quelle previste dal citato articolo 4, comma 2, del Decreto.

sentenza per abolizione del reato secondo quanto previsto dall'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Nelle ipotesi in cui dette condizioni di esenzione non dovessero risultare presenti, l'Organo competente dovrà dichiarare la decadenza dal ruolo di esponente dell'interessato.

4.2 Criterio di correttezza

Con riferimento al criterio di correttezza, l'Organo competente esaminerà quanto meno: a) il contenuto della sezione 1.2 del questionario FAP; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella pertinente parte; c) il certificato del casellario giudiziale; d) il certificato dei carichi pendenti.

Dopo avere accertato l'eshaustività ed accuratezza delle informazioni fornite, se sulla base delle medesime non risultino presenti alcuna delle fattispecie previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 169/2020 né ulteriori circostanze da cui possano desumersi elementi e condotte personali o professionali pregiudizievoli per la sana e prudente gestione e per la reputazione della Banca, l'Organo competente potrà concludere che l'esponente nominato rispetta i criteri di correttezza.

In caso contrario, l'Organo competente dovrà valutare nello specifico le situazioni verificatesi in capo all'esponente, avvalendosi degli elementi delucidativi forniti dall'esponente medesimo - ivi compresi atti giudiziali e pareri legali su eventuali procedimenti in corso - e di tutte le informazioni in proprio possesso per accertare la sussistenza o meno di un quadro grave, preciso e concordato su condotte che si pongono in contrasto con i principi di sana e prudente gestione nonché di salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

I parametri normativi da considerare in detta valutazione sono di seguito riportati:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'Autorità di Vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del D.M. 160/2020;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nelle ipotesi di sanzioni amministrative o di sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 irrogate a soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, nei quali l'esponente svolge o ha svolto incarichi (art. 4, comma 2, lett. f, del D.M. 169/2020), la sanzione irrogata ha rilevanza solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dall'esponente medesimo nella commissione dei fatti

sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

Analogamente, qualora l'esponente svolga o abbia svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB e procedure equiparate (art. 4, comma 2, lett. g, del D.M. 169/2020), la fattispecie assume rilievo solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa interessata e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti *de quibus*.

L'Organo competente prende inoltre in considerazione quanto previsto dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE in ordine alla valutazione dell'impatto della fase e della tipologia del procedimento, nonché di altri fatti pertinenti.

In particolare, occorrerà tenere presente che, con l'avanzare della fase del procedimento, cresce, di norma, il potenziale impatto del medesimo²¹. L'Organo competente attribuirà dunque, *ceteris paribus*, maggiore rilevanza ad un procedimento che abbia condotto ad una sentenza sfavorevole, benché non definitiva, rispetto a uno che si trovi ancora in una fase di indagini preliminari piuttosto che di mero rinvio a giudizio.

Per quanto riguarda la tipologia di procedimenti, quelli penali hanno in generale un impatto potenziale più ampio, anche se *“la gravità e la pertinenza degli stessi ai fini della verifica possono variare. Talune tipologie di reati penali di minore gravità possono esercitare un impatto maggiore quando sono considerate assieme ad altri fatti pertinenti (effetto cumulativo) o nella valutazione della condotta dell'esponente nominato dopo un reato precedente”*.

Relativamente ai procedimenti amministrativi pertinenti nell'ambito dei servizi finanziari, sarà necessario valutare *“[...] la fase o l'esito dei procedimenti, delle indagini o delle misure, l'esistenza di un'ammissione o accettazione dei fatti e il livello di coinvolgimento diretto o personale dell'esponente. In generale un singolo rilievo o un'ammissione o accettazione di fatti che costituisce (o può costituire) un unico provvedimento o procedimento amministrativo pertinente [...] di scarsa rilevanza (ad esempio, in caso di sanzione di importo ridotto) non è in linea di principio sufficiente a suscitare dubbi rilevanti in merito [alla correttezza] dell'esponente nominato, anche se vi è un coinvolgimento diretto o personale. In questi casi, tuttavia, si valuta l'eventuale esistenza di altre circostanze o ammissioni di fatti o condanne che producono un effetto cumulativo. Se, tuttavia, le evidenze e i fatti accertati sono particolarmente significativi, un singolo provvedimento o procedimento amministrativo (o un'ammissione) pertinente può essere di per sé sufficiente a suscitare dubbi rilevanti riguardo [alla correttezza] dell'esponente nominato. [...] Esempi di particolare significatività includono una sanzione finanziaria di importo elevato, il coinvolgimento diretto in una grave carenza nella sana e prudente gestione di un'istituzione finanziaria o procedimenti riguardanti violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di AML/CFT.”*

I procedimenti civili pertinenti rilevino ove siano indicativi di comportamenti incompatibili con la sana e prudente gestione della banca, esercitando riflessi negativi sulla competenza, sulla diligenza, sulla capacità di giudizio, sull'onestà o integrità dell'esponente.

Tra gli altri fattori da considerare nelle valutazioni di correttezza dell'esponente, sono altresì inclusi i seguenti:

- a) l'esponente è un debitore inadempiente (vale a dire vi sono dati negativi riguardanti l'esponente in un sistema attendibile di informazioni creditizie ove disponibile);

²¹ *“Possono esservi casi di procedimenti o indagini in corso in cui un'autorità (penale, amministrativa o civile) ha sufficientemente accertato fatti pertinenti connessi al coinvolgimento dell'esponente nominato, con la conseguenza potenziale di un impatto sull'idoneità dello stesso, anche se non è ancora stata emessa alcuna decisione o se vi è un ricorso pendente”* (Guida BCE).

- b) andamento finanziario ed economico di società o enti dei quali l'esponente nominato è titolare o amministratore o nei quali ha o ha detenuto una quota o influenza significativa;
- c) investimenti o esposizioni e prestiti di importo elevato, nella misura in cui esercitano un impatto significativo sulla solidità finanziaria dell'esponente nominato;
- d) ogni evidenza da cui risulti che l'esponente nominato non è stato adeguatamente trasparente, aperto e cooperativo nelle sue interazioni con le autorità competenti;
- e) eventuali casi di rimozione, sospensione o richiesta di dimissioni da un impiego, da qualunque posizione di fiducia o rapporto fiduciario, o analoga posizione, oppure inviti a rassegnare le dimissioni da una di tali posizioni per colpa grave;
- f) eventuali altre evidenze indicative del fatto che l'esponente nominato agisce o ha agito in maniera non conforme a standard elevati di condotta;
- g) altri fatti pertinenti quali conclusioni di tribunali, arbitrati o mediazioni; fatti di dominio pubblico; misure di vigilanza (come, ad esempio, ispezioni connesse all'AML/CFT e relazioni credibili e rilevanti quali relazioni interne dell'ente vigilato o dei revisori, relazioni richieste dall'ente vigilato o altre relazioni di terzi).

Nella valutazione dei singoli casi, risulta necessario considerare il **livello di coinvolgimento diretto o personale o di responsabilità in un procedimento**. In particolare, quando si tratta di procedimenti a carico di persone giuridiche, la casistica assume rilevanza se l'esponente è stato coinvolto direttamente o personalmente nella questione. Può altresì sussistere un coinvolgimento diretto o personale se l'esponente nominato era responsabile di una divisione o di una linea di business e se il procedimento (comprese le sanzioni o le misure imposte) o i fatti dimostrano carenza o inerzia nella sua condotta o se l'esponente non ha agito con la dovuta diligenza, onestà e integrità nella sua funzione di responsabile delle principali funzioni aziendali, alto dirigente o componente dell'organo di amministrazione. D'altra parte, un chiaro esempio di assenza di coinvolgimento diretto o personale è costituito dal fatto che l'esponente nominato non ricopriva alcuna posizione all'interno dell'ente al momento dell'illecito (ad esempio, non faceva parte degli organi di amministrazione dell'ente).

Altra condizione di cui tenere conto attiene alla presenza di **procedimenti cumulativi**, ovvero di indagini in corso o concluse, sanzioni amministrative irrogate (da autorità di regolamentazione, organismi professionali, ecc.), rimozioni dall'impiego o da qualsiasi posizione di fiducia, dati negativi (ad esempio l'iscrizione in elenchi di cattivi pagatori) che individualmente non incidono sulla correttezza dell'esponente, ma che, cumulativamente considerati, possono rappresentare una situazione ostativa all'idoneità.

Si ribadisce l'importanza di apprezzare la **condotta dell'esponente dopo i procedimenti o gli altri fatti pertinenti**. La buona condotta o gli altri fatti pertinenti rappresentano elementi positivi da considerare unitamente agli effetti di eventuali misure di riabilitazione.

Si inscrivono tra gli elementi che acquisiscono un ruolo positivo nella valutazione di idoneità anche la **trasparenza e consapevolezza** dimostrate dall'esponente in merito agli eventuali procedimenti in corso. Di contro, eventuali evidenze del fatto che l'esponente non sia stato trasparente, aperto e cooperativo nelle sue interazioni con le Autorità e con l'Organo competente rappresentano indizi di una condotta non conforme ai criteri di correttezza.

Infine, una variabile da considerare nelle valutazioni di correttezza è il **lasso di tempo trascorso dal presunto illecito**. Maggiore è il tempo trascorso dal presunto illecito, minore è l'impatto che lo stesso dovrebbe avere sulla valutazione.

Nel caso in cui, dal complesso di elementi esaminati e di valutazioni effettuate sulla scorta dei parametri e dei principi sopra esposti, non si potesse giungere a sostanziare un quadro grave, preciso e concordante sulla condotta dell'esponente, l'Organo competente potrà ritenere verificato il criterio di correttezza.

In presenza di procedimenti pendenti, l'Organo competente dovrà comunque pretendere dall'esponente un aggiornamento costante sugli sviluppi della vicenda processuale, reiterando la verifica in presenza di rilevanti rivolgimenti. In ipotesi di insufficienza di elementi idonei a giungere ad una valutazione esaustiva, l'Organo competente potrà invitare l'esponente a integrare la documentazione con relazioni o pareri più puntuali ed esaustivi. Nei casi di condotte dubbie nei

confronti della Banca (ad esempio inadempimenti propri o di società collegate), l'Organo competente potrà prescrivere l'adozione di azioni di ripristino di una normalità delle relazioni entro un termine massimo di 3 mesi.

Qualora dovesse emergere incontrovertibilmente un quadro grave, preciso e concordante di una condotta tenuta dall'esponente lesiva dei principi di sana e prudente gestione e che non fornisca idonee garanzie sotto il profilo della salvaguardia della reputazione aziendale e della fiducia degli stakeholders, l'Organo competente dovrà pronunciare la decadenza dell'esponente.

Peraltro, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 169/2020, al verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), l'Organo competente, quanto le stesse di traducano in una condanna a pena detentiva, ovvero all'applicazione di una misura cautelare personale o di una misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, dovrà dichiarare senza indugio la sospensione dell'incarico dell'esponente.

La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'Amministratore Delegato o per il Direttore Generale, di 20 giorni dalla data di assunzione della relativa delibera. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, l'Organo competente provvede a rieseguire la valutazione di correttezza dell'esponente interessato, pronunciando, in assenza di dirimenti elementi di novità, la decadenza o reintegrando, in caso contrario, il soggetto sospeso.

Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può comunque essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva la pronuncia di decadenza.

4.3 Requisiti di professionalità

La verifica dei requisiti di professionalità degli esponenti andrà condotta sulla scorta quanto meno dei seguenti documenti: a) tabelle 2.1 (esperienze professionali maturate negli ultimi 20 anni) e 2.2 (curriculum vitae) del questionario FAP; b) curriculum vitae analitico aggiornato; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella parte pertinente.

L'Organo competente dovrà accertare che siano presenti, a seconda dei casi, i requisiti previsti:

- dall'art. 7 del D.M. 169/2020 (cariche di amministrazione e direzione), distinguendo tra consiglieri esecutivi (comma 1, lettere a e b), consiglieri non esecutivi (comma 2, lettere a, b e c), Presidente del Consiglio di Amministrazione (comma 3), Amministratore Delegato e Direttore Generale (comma 4);
- dall'art. 9 del D.M. 169/2020 (componenti del Collegio Sindacale).

Ai fini della sussistenza dei requisiti si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Per quanto riguarda le attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi sono da considerare gli incarichi rivestiti in qualità di consigliere di amministrazione, sindaco, Amministratore Delegato, Direttore Generale e:

- per gli amministratori esecutivi, nonché per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, posizioni dirigenziali di livello "senior", definiti quali posizioni inferiori di un livello gerarchico rispetto all'organo con funzioni di gestione;
- per gli amministratori non esecutivi, posizioni dirigenziali di "alto livello", definiti quali posizioni inferiori di uno o due livelli gerarchici rispetto all'organo con funzioni di gestione (Guida BCE).

La valutazione di equivalenza delle società in cui l'esperienza non bancaria è maturata, in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione e dell'attività svolta, rispetto a quella della Banca va interpretata in via equitativa, basandosi su parametri quali: volume di affari medio (ad esempio negli ultimi tre anni), numero di dipendenti presenti in organico, grado di estensione territoriale dell'operatività e dei mercati serviti, tipologia e dimensione dei clienti serviti, complessità dei progetti gestiti, livello di sofisticazione delle attività, ecc. I diversi fattori vanno inquadrati in una prospettiva olistica, considerando, ad esempio, che uno sbilancio in termini di volumi di affari rispetto a quello

della Banca può, in linea generale, essere compensato dalla sussistenza di altri elementi (ad es. coordinamento di team articolati, gestione di progettualità complesse, ecc.) atti a sostanziare la maturazione di idonee competenze. Ruoli manageriali di elevato rango in tali realtà possono considerarsi utili a maturare esperienze in aree tematiche che possono variare, a seconda dei casi, da quella degli indirizzi e della programmazione strategica, a quelle relative agli assetti organizzativi e di governo societari, alla gestione dei rischi, ai sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

Le attività professionali possono includere, ad esempio, quelle svolte quale dottore commercialista, avvocato, consulente finanziario o di impresa ecc., purché connotate da elementi di attinenza alle materie creditizie, finanziarie, mobiliari o assicurative e da livelli di complessità adeguata. A tale ultimo riguardo, la clientela e le pratiche gestite devono risultare idonee a maturare le competenze utili allo svolgimento degli incarichi presso la Banca. Ad esempio, la fornitura di servizi di consulenza in materia di strategia o di finanza d'impresa a società di adeguata dimensione può considerarsi una modalità attraverso cui l'esponente può considerarsi di avere acquisito expertise nei rispetti ambiti tematici. Parimenti, la tenuta della gestione contabile di un'azienda o la sequela di pratiche di contenzioso bancario o di diritto d'impresa potranno ritenersi attività funzionali allo sviluppo di competenze nelle materie dell'informativa contabile e finanziaria, della regolamentazione e delle attività e prodotti bancari e finanziari.

Le attività di insegnamento universitario, quali docenti di prima o di seconda fascia, dovranno riguardare, quale possibile alternativa a quelle economiche o giuridiche, materie funzionali alle attività della Banca, considerati anche gli sviluppi strategici e le diverse aree di business, operative e di supporto tempo per tempo rilevanti per la Banca. Ad esempio, insegnamenti in materie scientifiche e tecnologiche possono risultare idonee ad apportare competenze, a seconda dei casi, nelle aree tematiche della tecnologia informatica o del risk management.

Infine, nel caso di funzioni svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, oltre alla relazione di equivalenza per dimensioni e complessità rispetto alla Banca (per cui valgono le considerazioni sopra riportate relativamente alle società) dovrà valutarsi l'attinenza delle attività svolte dai medesimi soggetti con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Per tale profilo, le valutazioni dovranno tenere conto, oltre che della funzione pubblica specificatamente svolta, della tipologia di pratiche gestite e di utenze servite, al fine di accertarne la funzionalità alla maturazione di competenze idonee allo svolgimento degli incarichi presso la Banca. Ad esempio, attività in Autorità di Vigilanza, Ministeri Economici o Tribunali possono essere considerate, ove le funzioni svolte siano pertinenti, fonte di esperienze nelle aree tematiche della regolamentazione bancaria e finanziaria e delle attività e prodotti bancari e finanziari.

Sulla scorta dei suddetti elementi informativi, riferimenti normativi e parametri di giudizio, il Consiglio valuterà la sussistenza o meno dei requisiti di professionalità in capo agli esponenti, accertando, nell'un caso, l'idoneità ovvero, nell'altro caso, dichiarando la decadenza dell'esponente, fatta salva l'eventuale acquisizione di informazioni integrative atte a delineare meglio la qualità e tipologia di esperienza maturata dall'esponente medesimo.

4.4 Criterio di competenza

Il criterio di competenza di cui all'art. 10 del D.M. 169/2020 è valutato sulla base quanto meno dei seguenti documenti: a) tabelle 2.1 (esperienze professionali maturate negli ultimi 20 anni) e 2.2 (curriculum vitae) e 2.3 (ambiti di competenza) del questionario FAP; b) curriculum vitae analitico aggiornato; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella parte pertinente.

Il processo di valutazione del criterio di competenza si articola in due fasi. In una prima fase, l'Organo competente verifica se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 10, comma 4, e dall'Allegato al D.M. 160/2020, in presenza delle quali, fermi i parametri valutativi sopra riportati relativamente ai requisiti di professionalità, è possibile presumere che i criteri di competenza siano presenti in capo all'esponente.

Una seconda fase, da attivare qualora le condizioni sopra richiamate non dovessero risultare verificate, consiste nell'analisi degli elementi forniti dall'esponente attestanti la presenza di conoscenza ed esperienza pratica in almeno due delle aree tematiche elencate all'art. 10, comma 2, del D.M. 169/2020. L'analisi dovrà essere finalizzata ad accertare che la conoscenza ed esperienza pratica sia idonea rispetto a: 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati; 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Il possesso di valutazione dovrà essere svolto anche nella prospettiva di dovere assicurare la presenza, a livello collettivo, di tutte le competenze necessarie e appropriate sulla base delle caratteristiche e degli indirizzi strategici perseguiti dalla Banca. Al riguardo, valgono le direttive delineate all'interno delle "Linee guida sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" e delle "Linee guida sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale".

Qualora l'Organo competente accerti, sulla base degli elementi a disposizione, che le competenze dell'esponente siano in parte insufficienti (ovvero in presenza di "*specifiche e limitate carenze*"), potrà essere adottata la misura correttiva consistente nella previsione di un piano di formazione su uno o più degli ambiti specificati dall'art. 10, comma 2, del D.M. 169/2020. Il piano di formazione dovrà essere prontamente attivato, dovrà caratterizzarsi per un livello di profondità commisurato alle carenze registrate e concludersi, almeno nella fase più intensa, entro un ragionevole lasso di tempo, da individuarsi nell'anno successivo alla nomina.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico.

4.5 Requisiti di "indipendenza formale" e di "indipendenza di giudizio"

I requisiti di "indipendenza formale", prescritto per i consiglieri qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 13 del D.M. 169/2020, e di indipendenza dei sindaci ex art. 14 del Decreto, nonché il criterio di "indipendenza di giudizio", previsto dall'art. 15 del Decreto per tutti gli esponenti, dovranno essere valutati dall'Organo competente esaminando quanto meno: a) il questionario FAP (sezione 3 e Allegato 3A); b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La valutazione dei requisiti e criteri in parola va condotta seguendo le indicazioni ed i criteri formulati nelle "Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari", riportate all'allegato 5. In tale documento sono specificate anche le misure correttive da adottare in presenza di elementi ritenuti potenzialmente di ostacolo alla situazione di indipendenza degli esponenti.

4.6 Criterio della disponibilità di tempo

Il criterio della disponibilità di tempo di cui all'art. 16 del D.M. 169/2020 va verificato sulla scorta, quanto meno dei seguenti documenti: a) questionario FAP (sezione 4); b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; c) modulo curriculum vitae, incarichi e disponibilità di tempo.

La valutazione del criterio di time commitment va condotta seguendo le indicazioni ed i criteri formulati nelle "Linee Guida in tema di Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti bancari", riportate all'allegato 6. In tale documento sono specificate anche le misure correttive da adottare in presenza di elementi ritenuti potenzialmente di ostacolo alla disponibilità, da parte dell'esponente, di tempo sufficiente da dedicare all'espletamento degli incarichi all'interno della Banca.

In tutti i casi in cui il processo valutativo di fit and proper si concluda con la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti, è necessaria la preventiva acquisizione del parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, nonché del Collegio Sindacale. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei

componenti dell'Organo competente. Alla prima occasione utile, dovrà essere informata l'Assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza. Nei confronti del Direttore Generale, la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio coperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.

5. Verbalizzazione

Il verbale della riunione dell'Organo che ha proceduto alla valutazione FAP deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e i criteri di idoneità.

Nel verbale andrà dunque riportato il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti su cui l'Organo competente è chiamato ad esprimere valutazioni connotate da un margine di discrezionalità, basate sui parametri normativi e sulle Linee guida adottate.

6. Comunicazioni alla Regione Sicilia e all'Autorità di Vigilanza

Copia del verbale della riunione in cui sono valutati i requisiti e criteri FAP, a seguito di uno qualsiasi degli eventi indicati al paragrafo 2, va trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia (Divisione Supervisione Bancaria 5 e Filiale di Catania) e alla Regione Sicilia (Assessorato dell'Economia, Dipartimento delle Finanze e del Credito).

Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale, l'Autorità di Vigilanza può: i) richiedere all'Organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze (ivi compresa la sottoscrizione di specifici impegni nei confronti della Banca da parte degli esponenti sottoposti a valutazione); ii) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza di uno o più esponenti. Il procedimento di decadenza si conclude entro 30 giorni. L'eventuale provvedimento di decadenza viene adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 1., del D.Lgs. n. 205/2012, dalla Regione Sicilia.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione che, a norma dell'art. 30, comma 9, dello Statuto, intenda presentare una lista di candidati per le nomine assembleari, la facoltà di trasmettere alla Banca d'Italia, prima della presentazione, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (ad esempio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato).

L'Organo competente ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Autorità di Vigilanza della decisione adottata di sospendere dall'incarico un esponente per il verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 6 del D.M. 169/2020. Inoltre, fornisce all'Assemblea dei Soci, alla prima occasione utile, informazioni analitiche e motivate sulla decisione assunta di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

Allegato 1 – Modello dichiarazione sostitutiva componenti CdA.

Spett.le

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.

VIALE EUROPA N.65 – 97100 RAGUSA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, consapevole che, in conformità all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione presso codesta Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 23 novembre 2020, n. 169 ("**DM 169/2020**");
- gli artt. 2382, 2383, 2387 e 2390 del codice civile e l'art. 30 del vigente Statuto sociale della Banca;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*);
- l'art. 29-*bis* della L. 28 dicembre 2005, n. 262;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015;
- l'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (Codice Antimafia);
- le "*Linee guida sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" pubblicate sul sito della Banca in vista dell'Assemblea dei Soci 2023, che sarà chiamata, *inter alia*, a deliberare in merito al rinnovo integrale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Le "*Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari*", approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023 e pubblicate sul sito della Banca in vista dell'Assemblea dei Soci 2023;
- Le "*Linee guida in tema di Disponibilità di tempi e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti bancari*", approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022 e pubblicate sul sito della Banca in vista dell'Assemblea dei Soci 2023;

ACCETTA

la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca nella proposta formulata da (barrare opzione corrispondente)

Consiglio di Amministrazione

Soci di cui all'elenco allegato (da accludere),

e dichiara di non aver accettato la candidatura in altre proposte.

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (cfr. art. 7 del DM 169/2020)

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ richiesta dalla normativa pro tempore vigente attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____.

Si rimanda al dettaglio contenuto nel *curriculum vitae* analitico.

(B) CRITERI DI COMPETENZA (cfr. art. 10 del DM 169/2020)

di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10, comma 4, del DM 169/2020, avendo maturato, per i tempi previsti dall'Allegato al Decreto, i requisiti di professionalità disciplinati dall'art. 7 del medesimo.

(OPPURE)

di possedere conoscenze teoriche e/o di aver maturato esperienza negli ambiti indicati nella tabella di seguito riportata, come meglio specificato nel *curriculum vitae* analitico.

In aggiunta a quanto precede, anche ai fini della valutazione complessiva della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, tutti i candidati sono invitati a compilare la tabella.

<i>Ambito</i>	<i>Per le competenze da n. 1 a n. 9 e n. 11, Indicare il grado di competenza tra:</i> • nulla; • bassa; • medio-bassa; • medio-alta; • alta	<i>Aggiungere una specifica nota esplicativa a corredo della competenza indicata</i>
1) mercati finanziari		

¹ Un quinquennio ove si intenda concorrere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato.

<i>Ambito</i>	<i>Per le competenze da n. 1 a n. 9 e n. 11, Indicare il grado di competenza tra:</i> <ul style="list-style-type: none"> • nulla; • bassa; • medio-bassa; • medio-alta; • alta 	<i>Aggiungere una specifica nota esplicativa a corredo della competenza indicata</i>
2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario		
3) indirizzi e programmazione strategica		
4) assetti organizzativi e di governo societario		
5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)		
6) sistemi di controllo interno e di altri meccanismi operativi (i.e. metodologie di gestione e controllo rischi)		

<i>Ambito</i>	<i>Per le competenze da n. 1 a n. 9 e n. 11, Indicare il grado di competenza tra:</i> <ul style="list-style-type: none"> • nulla; • bassa; • medio-bassa; • medio-alta; • alta 	<i>Aggiungere una specifica nota esplicativa a corredo della competenza indicata</i>
<i>7) attività e prodotti bancari e finanziari</i>		
<i>8) informativa contabile e finanziaria</i>		
<i>9) tecnologia informatica</i>		
<i>10) attività economiche prevalenti in cui è attiva la Banca (ex art. 30, comma 7, Statuto sociale)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<i>11) tematiche socio-ambientali</i>		

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ (cfr. art. 3 del DM 169/2020)

- 1) di non trovarsi in stato di interdizione legale o in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.;
- 4) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del TUB e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- 5) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 6) di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE (cfr. art. 6 del DM 169/2020)

- 1) di non essere stato condannato a pena detentiva irrogata con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e

delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis , 270-ter; 270-quater; 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter; 418, 640 del codice penale;

- 2) *di non essere stato condannato a pena detentiva irrogata con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al precedente numero 1); di non essere assoggettato all'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;*
- 3) *di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;*
- 4) *di non essere assoggettato in via provvisoria all'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni.*

(E) CRITERIO DI CORRETTEZZA (cfr. art. 4 del DM 169/2020)

1)	Condanne	
	È stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale?	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno della condanna/misura; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) natura, durata e/o importo della pena/sanzione/misura; (iv) ogni altro elemento di rilievo.	

2)	Condanne (altra natura)	
	È stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al numero 1)? È stato sottoposto all'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159?	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno della condanna/misura; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) natura, durata e/o importo delle pena/sanzione/misura; (iv) ogni altro elemento di rilievo.	

3)	Condanne	
	<i>È stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento? È stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno della condanna; (ii) natura e tipologia della contestazioni mosse; (iii) natura e ammontare della condanna; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

4)	Sanzioni amministrative	
	<i>È stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di irrogazione della sanzione; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) importo della sanzione ed eventuali misura accessorie; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

5)	<i>Provvedimenti di decadenza o cautelari</i>	
	<i>È stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di adozione del provvedimento; (ii) natura e durata del provvedimento; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

6)	<i>Sanzioni amministrative a soggetti presso cui sono stati svolti incarichi</i>	
	<i>Ha svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di irrogazione della sanzione; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) importo della sanzione; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

7)	<i>Procedure concorsuali nei confronti di soggetti presso cui sono stati svolti incarichi</i>	
	<i>Ha svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di assoggettamento alla procedura o di adozione del provvedimento; (ii) natura e tipologia della procedura o del provvedimento; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

8)	<i>Provvedimenti di sospensione, radiazione o cancellazione</i>	
	<i>È stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno del provvedimento/misura; (ii) motivazioni del provvedimento/misura; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

9)	Valutazione negativa da parte di autorità amministrative	
	<i>È stato destinatario di valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno del provvedimento; (ii) motivazioni del provvedimento; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

10)	Indagini in corso	
	<i>Per quanto a sua conoscenza, ha a suo carico indagini o procedimento in corso per presunta commissione dei reati indicati nelle superiori tabelle sub 1) e 2)?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) stato delle indagini o procedimento; (ii) natura e tipologia delle imputazioni formulate nei suoi confronti; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

11)	Informazioni negative in Centrale Rischi	
	<i>Vi sono a suo carico segnalazioni negative nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB? Per informazioni negative si intendono quelle relative all'esponente, anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) data delle segnalazioni; (ii) natura e tipologia delle segnalazioni; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

(F) REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DI DECADENZA E/O DI INCOMPATIBILITÀ

- 7) *che non sussistono a suo carico, ai sensi degli artt. 2382 del codice civile e 31 dello Statuto sociale, cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;*
- 8) *di non essere stato destinatario di misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea (cfr. art. 2383, comma 1, del codice civile);*
- 9) *di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2390 del codice civile;*
- 10) *di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di interlocking);*
- 11) *se pubblico dipendente, di avere ottenuto le autorizzazioni previste ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato;*
- 12) *di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 29-bis della L. 28 dicembre 2005, n. 262 per componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015 in materia di "regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico".*

(G) REQUISITI DI INDIPENDENZA (cfr. art. 13 del DM 169/2020)

- di non essere in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 13 del DM 169/2020, necessari al fine di poter essere qualificato come amministratore indipendente;

(OPPURE)

- di essere in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 13 del DM 169/2020, necessari al fine di poter essere qualificato come amministratore indipendente, ed in particolare:

- 1) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;
 - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca;
 - di persone che si trovano nelle condizioni di cui ai punti da 2) a 8) della presente sezione (G);
- 2) di non essere un partecipante nella Banca;
- 3) di non ricoprire e di non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi e di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- 4) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- 5) di non avere ricoperto l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- 6) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di direzione presso la Banca;
- 7) di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- 8) di non intrattenere, direttamente o indirettamente e di non aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- 9) di non ricoprire e non aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione Europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, il cui ambito territoriale sia sovrapponibile o contiguo a quello dell'articolazione territoriale della Banca in misura tale da compromettere l'indipendenza.

(H) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (cfr. art. 15 del DM 169/2020)

- 1) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;
 - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca;

- *di persone che si trovano nelle condizioni di cui ai punti da 2) a 5) della presente sezione (H), nonché di persone che*
 - *hanno ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;*
 - *hanno ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, o di direzione presso la Banca;*
- 2) *di non essere un partecipante nella Banca;*
- 3) *di non ricoprire e di non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi e di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;*
- 4) *di non intrattenere, direttamente o indirettamente e di non aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;*
- 5) *di non ricoprire e non aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*
 - *membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione Europea;*
 - *assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, il cui ambito territoriale sia sovrapponibile o contiguo a quello dell'articolazione territoriale della Banca.*

Qualora ricorressero una o più delle casistiche sopra elencate, fornire, nel riquadro sottostante, le ragioni per cui si ritiene che tali casistiche non inficino l'indipendenza di giudizio, fornendo gli elementi giustificativi necessari alla luce dei criteri di valutazione stabiliti dalle "Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari" approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023 e pubblicate sul sito internet aziendale.

Condizioni di cui alla superiore sezione H non rispettate e argomentazioni a supporto della non compromissione dell'indipendenza di giudizio (elencare le condizioni e riportare a seguire le considerazioni)

(I) “CUMULO DEGLI INCARICHI” E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- 1) di essere a conoscenza dei limiti in tema di numero di massimo di incarichi e di tempo minimo che la Banca ha stimato come necessari per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, in conformità a quanto indicato nelle “Linee guida sulla disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti bancari”, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022 e pubblicate sul sito internet aziendale, e di rispettare i predetti limiti, come meglio specificato nei moduli di dettaglio prodotti e sottoscritti.

(J) REQUISITO DI RAPPRESENTATIVITÀ TERRITORIALE

di essere Socio della Banca e di

essere espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la società opera, secondo quanto richiesto dall'art. 30 dello Statuto sociale.

non esercitare attività economiche prevalenti nel territorio in cui la società opera.

(K) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, riportata in calce alla presente;
- 2) di autorizzare codesta Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre, su richiesta di codesta Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa, nel viale Europa n. 65 (di seguito, la “Banca”), titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “**Dati Personali**” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):

- **Dati anagrafici e di contatto** – informazioni relative al nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email
- **Dati di pagamento** – informazioni relative al pagamento delle Sue spettanze (es. coordinate IBAN);
- **Altri Dati** - dati conferiti tramite l’eventuale acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze professionali; tutte le informazioni riguardanti il Suo rapporto con la Banca e la sua cessazione, come ad esempio cariche/incarichi ricoperti e/o progetti svolti; eventuale sussistenza di requisiti di professionalità e/o onorabilità e/o cause di ineleggibilità e/o sospensione; data di inizio e di fine del rapporto.

Infine, la Banca potrebbe trattare i Suoi **Dati relativi a condanne penali e reati**, laddove la Banca debba partecipare a gare relative ad appalti pubblici o comunque adempiere ad obblighi previsti dalla normativa antimafia e/o da altre norme comunque applicabili, tali da richiedere anche il trattamento di tali dati.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI

La Banca raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.

Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.

La Banca Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato.

a) Instaurazione del rapporto

La Banca può trattare i Suoi Dati Personali al fine di procedere alla instaurazione e gestione del conseguente rapporto.

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione e gestione del rapporto; in difetto non potremo darvi corso.

b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o di vigilanza

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per adempiere obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Banca è obbligata a ottemperare. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell’impossibilità di adempiere a obblighi di legge.

c) Finalità connesse ad esigenze di business

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per procedere ad eventuali modifiche giuridiche o strutturali della Banca stessa, o all’ampliamento delle sue attività (ad es. al fine di consentire alla Banca di partecipare a gare, appalti, concorsi, nonché entrare in rapporti commerciali con altre aziende, ovvero la gestione di operazioni straordinarie, quali ad es. fusioni, acquisizioni, cessione d’azienda o di ramo d’azienda, *joint venture* e/o altre operazioni straordinarie) che potrebbero richiedere la comunicazione dei Suoi dati a terzi.

Presupposto del trattamento: il legittimo interesse della Banca a svolgere ed ampliare il proprio *business*. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell’impossibilità di perseguire le proprie esigenze di *business*.

d) Finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti.

I Suoi dati personali potrebbero essere trattati dalla Banca per difendere i propri diritti o agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.

Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Banca alla tutela dei propri diritti.

In questo caso, non Le è richiesto un nuovo e specifico conferimento di Dati, poiché la Banca perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e la Banca, della natura dei Dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra le finalità di cui sopra, da A. a C., e la presente ulteriore finalità).

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l'integrità e l'accessibilità dei Suoi dati personali.

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre *policy* di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e comunque non oltre i successivi 10 anni.

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

Con particolare riferimento alle richieste dell'autorità e/o all'esecuzione di obblighi di legge, ovvero in caso di tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti, di cui alle lettere *sub* B. e D., i Dati saranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla richiesta ovvero per perseguire la tutela del diritto.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei sopraindicati soggetti è disponibile su richiesta alla Banca.

Ai Suoi dati personali possono avere accesso, ove necessario per l'adempimento di obblighi legali e/o contrattuali, anche le altre società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa.

CONTATTI

Il titolare del trattamento è: Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa nel viale Europa n. 65, Tel: +39.0932/603111 - Email: info@bapr.it – Sito web: www.bapr.it.

La Banca ha nominato il Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO), così come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, contattabile per eventuali richieste o chiarimenti al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: dpo@bapr.it

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere alla Banca:

- l'accesso ai Suoi dati personali;
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
- la rettifica dei dati in nostro possesso;
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Banca non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui la Banca tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano da parte della Banca per il perseguimento del proprio legittimo interesse.

La richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati va indirizzata al seguente indirizzo mail: legale@bapr.it o pec: ufficio.legale@pec.bapr.it.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di interessi della Banca. Nel caso in cui Lei esercitasse

uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Banca verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati la Banca farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA

La Direzione Generale


Luogo e data _____

Firma per presa visione dell'informativa _____

Certifico io sottoscritto _____,
Notaio residente in _____,
iscritto presso il Collegio Notarile _____, senza l'assistenza di testimoni, per espressa
rinuncia fattavi dal comparente col mio consenso, che vera ed autentica è la firma del sig.
_____, nato a _____, il _____ e residente in
_____, Via _____, n. _____, C.F. _____, della cui identità
personale io notaio sono certo, il quale, da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria personale responsabilità ha reso la sopraestesa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 e ss. del citato
D.P.R. e l'ha sottoscritta alla mia presenza.

Luogo _____, data _____

Allegato 2 – Modello Curriculum Vitae, Incarichi e Time Commitment

Spett.le

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.

VIALE EUROPA N. 65 – 97100 RAGUSA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, ai fini della propria candidatura alla carica sociale in codesta società, produce e sottoscrive il seguente

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome	
Luogo e data di nascita [Giorno, mese, anno]	
Codice fiscale	
Nazionalità	
Indirizzo residenza [strada o piazza, numero civico, codice postale, città, stato]	
Indirizzo domicilio <i>(solo se diverso dalla residenza)</i> [strada o piazza, numero civico, codice postale, città, stato]	
Telefono	
Fax	
E-mail / PEC	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE – SPECIALIZZAZIONI – CORSI DI APPROFONDIMENTO ACCREDITATI

(indicare titolo, ente e data di rilascio)

ABILITAZIONI CONSEGUITE, ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI O NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

(indicare data e numero di iscrizione)

ESPERIENZE LAVORATIVE

(elencare in ordine cronologico, dalla più recente alla più risalente, le principali esperienze maturate nel proprio percorso lavorativo in enti pubblici o società private, con indicazione del settore di

attività, degli incarichi e ruoli ricoperti, delle date di inizio e fine dell'esperienza, motivazione della fine dell'esperienza, specificando altresì le principali competenze acquisite nell'ambito di tali esperienze tra quelle elencate all'art. 10 del DM 169/2020; indicare anche, per ciascun ente/società l'ultimo dato disponibile di fatturato, attivo e numero di dipendenti, nonché elementi, quali progetti realizzati, clienti e mercati serviti, grado di articolazione dell'organizzazione, ecc., atti a supportare il grado di complessità dell'operatività dell'ente/società in cui si è ricoperto l'incarico),

Si riporta di seguito una tabella con le indicazioni minimali necessarie:

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
POSIZIONE					
PRINCIPALI RESPONSABILITA'					
LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA					
EVENTUALI CARICHE IN COMITATI ENDOCONSILIARI					
NOME DELL'AZIENDA					
SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA					
TOTALE ATTIVO AZIENDA					
NUMERO DI DIPENDENTI					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
POSIZIONE					
PRINCIPALI RESPONSABILITA'					
LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA					
NOME DELL'AZIENDA					
SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA					
DATA EVENTUALE QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO					
TOTALE ATTIVO AZIENDA					
NUMERO DI DIPENDENTI					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					
MERCATI DI OPERATIVITA'					
CLIENTI SERVITI					

Esperienze in attività professionali

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
OGGETTO ATTIVITA' PROFESSIONALE					
NOME DATORE DI LAVORO/STUDIO PROFESSIONALE					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					

Esperienze in attività di insegnamento universitario

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
UNIVERSITA'					
INQUADRAMENTO (DOCENTE PRIMA FASCIA, SECONDA FASCIA, ECC.)					
MATERIA INSEGNATA					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					
MERCATI DI OPERATIVITA'					
CLIENTI SERVITI					

Esperienze in funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
POSIZIONE					
PRINCIPALI RESPONSABILITA'					
LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA					
NOME DELL'ENTE					
TOTALE ATTIVO (SE APPLICABILE)					
NUMERO DI DIPENDENTI					
SETTORE DI OPERATIVITA'/ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					

MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					

Altre esperienze utili ai fini della valutazione dei requisiti di professionalità e delle competenze

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
POSIZIONE					
PRINCIPALI RESPONSABILITA'					
LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA					
NOME DELL'ENTE					
TOTALE ATTIVO (SE APPLICABILE)					
NUMERO DI DIPENDENTI					
SETTORE DI OPERATIVITA'/ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					

PUBBLICAZIONI

(indicare eventuali pubblicazioni)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

(indicare le lingue straniere conosciute e il relativo livello)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

(fornire ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile ai fini delle valutazioni circa le caratteristiche e le capacità personali del candidato e la sussistenza dei requisiti e dei criteri necessari per l'assunzione dell'incarico).

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa, nel viale Europa n. 65 (di seguito, la "Banca"), titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine "Dati Personali" si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email
- Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento delle Sue spettanze (es. coordinate IBAN);
- Altri Dati - dati conferiti tramite l'eventuale acquisizione del curriculum vitae e relativi a precedenti esperienze professionali; tutte le informazioni riguardanti il Suo rapporto con la Banca e la sua cessazione, come ad esempio cariche/incarichi ricoperti e/o progetti svolti; eventuale sussistenza di requisiti di professionalità e/o onorabilità e/o cause di ineleggibilità e/o sospensione; data di inizio e di fine del rapporto.

Infine, la Banca potrebbe trattare i Suoi Dati relativi a condanne penali e reati, laddove la Banca debba partecipare a gare relative ad appalti pubblici o comunque adempiere ad obblighi previsti dalla normativa antimafia e/o da altre norme comunque applicabili, tali da richiedere anche il trattamento di tali dati.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI

La Banca raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.

Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.

La Banca Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato.

a) Instaurazione del rapporto

La Banca può trattare i Suoi Dati Personali al fine di procedere alla instaurazione e gestione del conseguente rapporto.

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione e gestione del rapporto; in difetto non potremo darvi corso.

b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o di vigilanza

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per adempiere obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Banca è obbligata a ottemperare. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell'impossibilità di adempiere a obblighi di legge.

c) Finalità connesse ad esigenze di business

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per procedere ad eventuali modifiche giuridiche o strutturali della Banca stessa, o all'ampliamento delle sue attività (ad es. al fine di consentire alla Banca di partecipare a gare, appalti, concorsi, nonché entrare in rapporti commerciali con altre aziende, ovvero la gestione di operazioni straordinarie, quali ad es. fusioni, acquisizioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, *joint venture* e/o altre operazioni straordinarie) che potrebbero richiedere la comunicazione dei Suoi dati a terzi.

Presupposto del trattamento: il legittimo interesse della Banca a svolgere ed ampliare il proprio *business*. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell'impossibilità di perseguire le proprie esigenze di *business*.

d) Finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti.

I Suoi dati personali potrebbero essere trattati dalla Banca per difendere i propri diritti o agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.

Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Banca alla tutela dei propri diritti.

In questo caso, non Le è richiesto un nuovo e specifico conferimento di Dati, poiché la Banca perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e la Banca, della natura dei Dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra le finalità di cui sopra, da A. a C., e la presente ulteriore finalità).

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l'integrità e l'accessibilità dei Suoi dati personali.

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre *policy* di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e comunque non oltre i successivi 10 anni.

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

Con particolare riferimento alle richieste dell'autorità e/o all'esecuzione di obblighi di legge, ovvero in caso di tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti, di cui alle lettere *sub* B. e D., i Dati saranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla richiesta ovvero per perseguire la tutela del diritto.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei sopraindicati soggetti è disponibile su richiesta alla Banca.

Ai Suoi dati personali possono avere accesso, ove necessario per l'adempimento di obblighi legali e/o contrattuali, anche le altre società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa.

CONTATTI

Il titolare del trattamento è: Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa nel viale Europa n. 65, Tel: +39.0932/603111 - Email: info@bapr.it – Sito web: www.bapr.it.

La Banca ha nominato il Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO), così come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, contattabile per eventuali richieste o chiarimenti al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: dpo@bapr.it

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere alla Banca:

- l'accesso ai Suoi dati personali;
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
- la rettifica dei dati in nostro possesso;
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Banca non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;

- la limitazione del modo in cui la Banca tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano da parte della Banca per il perseguimento del proprio legittimo interesse.

La richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati va indirizzata al seguente indirizzo mail:

legale@bapr.it o pec: ufficio.legale@pec.bapr.it.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di interessi della Banca. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Banca verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati la Banca farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA

La Direzione Generale


Firma per presa visione dell'informativa _____

Ulteriori documenti richiesti

- 1) copia carta di identità valida e codice fiscale (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*);
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di non accettazione di candidature in altre proposte (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*), come da modello fornito dalla Banca;
- 3) documento in tema di cumulo degli incarichi (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*);
- 4) dichiarazione relativa alla disponibilità di tempo (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*);
- 5) certificato generale del casellario giudiziale (*producibile successivamente all'eventuale elezione del candidato*);
- 6) certificato di carichi pendenti (*producibile successivamente all'eventuale elezione del candidato*);
- 7) certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o autodichiarazione (*producibile successivamente all'eventuale elezione del candidato*);

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Spett.le

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.

VIALE EUROPA N. 65 – 97100 RAGUSA

CUMULO DEGLI INCARICHI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, ai fini della propria candidatura alla carica sociale in codesta società, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 16 e ss del D.M. 169/2020, all'art. 30 dello Statuto sociale e alle “*Linee guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi*” approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022,

comunica

la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione, e controllo rivestiti presso altre società, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella presente comunicazione.

A tale proposito, prende atto che:

- nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica;
- non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio;
- Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:
 - i. presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - ii. in qualità di professionista presso società tra professionisti¹⁰;
 - iii. quale sindaco supplente.

Prende, altresì, atto dei seguenti limiti al cumulo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti dagli amministratori¹, avuto riguardo a società al di fuori del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa:

- **Presidente:** *oltre alla carica ricoperta nella Banca, 1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 7 incarichi complessivi, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);*

¹ Note esplicative:

1) a titolo esemplificativo e non esaustivo, per “incarichi esecutivi” si intendono le seguenti cariche: Amministratore Delegato; membro del Comitato Esecutivo; Direttore Generale;

2) a titolo esemplificativo e non esaustivo, per “incarichi non esecutivi” o di controllo si intendono le seguenti cariche: Presidente di Consiglio di Amministrazione; membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe; membro del Collegio Sindacale; membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

3) per “società di rilevanti dimensioni” si intendono le società aventi (i) un ammontare di ricavi consolidati superiore a 50 milioni di Euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di Euro, ovvero (ii) un numero medio di dipendenti durante l'esercizio superiore a 250.

- **Amministratore Delegato (ove nominato):** *oltre alla carica ricoperta nella Banca, nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);*
- **Amministratore esecutivo:** *oltre alla carica ricoperta nella Banca, 1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 8 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella banca, di cui non più di 2 incarichi esecutivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);*
- **Amministratore non esecutivo:** *oltre alla carica ricoperta nella Banca, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca, di cui non più di 3 esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione).*

Riepilogo (compilare)							
Società quotate		Società bancarie, assicurative o finanziarie		Società di rilevanti dimensioni		Incarichi complessivi	
Numero incarichi esecutivi	Numero incarichi non esecutivi o di controllo	Numero incarichi esecutivi	Numero incarichi non esecutivi o di controllo	Numero incarichi esecutivi	Numero incarichi non esecutivi o di controllo	Numero	

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Spett.le
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.
VIALE EUROPA N. 65 – 97100 RAGUSA

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, ai fini della propria candidatura alla carica sociale in codesta società, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 16 e ss del D.M. 169/2020, all'art. 30 dello Statuto sociale e alle "Linee guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi" approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022,

dichiara

che il tempo richiesto, rispettivamente, per gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, per altre attività lavorative o professionali svolte ed altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale, è indicato qui di seguito:

Numero Ordine(1)	Denominazione società/ente/datore di lavoro/studio professionale (2)	Attività svolta (3)	Impegno di tempo nell'anno (compilare in FTE) (4)
	Totale giorni dedicati ad attività al di fuori della Banca		

- (1) Mantenere lo stesso numero di ordine indicato nella tabella dedicata agli incarichi, inserendo con numerazione successiva gli eventuali incarichi non riportati nella predetta tabella (ad es. incarichi professionali).
- (2) Indicare il nome della società/ente/amministrazione pubblica/studio professionale presso il quale l'esponente ricopre la carica o svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora l'esponente svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.
- (3) Indicare la carica ricoperta o se si tratta di lavoro dipendente, attività libero-professionali o imprenditoriali (come ditta individuale o socio non amministratore).
- (4) Indicare il dato in giorni/FTE (*Full Time Equivalent*). A titolo indicativo, il numero di giorni dichiarati dovrebbe tener conto, quanto meno, del numero di riunioni/incontri/attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta, includendovi il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività, nonché quello necessario all'attività di formazione svolta annualmente, funzionale all'incarico. Per le attività professionali o come dipendente, va considerato il tempo mediamente impiegato nell'anno per svolgere l'attività.

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva Membri del Collegio Sindacale

Spett.le

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.

VIALE EUROPA N.65 – 97100 RAGUSA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, consapevole che, in conformità all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Componente del Collegio Sindacale presso codesta Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 23 novembre 2020, n. 169 ("**DM 169/2020**");
- gli artt. 2382, 2397, 2399 e 2400 del codice civile e l'art. 42 del vigente Statuto sociale della Banca;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*);
- l'art. 29-*bis* della L. 28 dicembre 2005, n. 262;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015;
- l'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (Codice Antimafia);
- le "*Linee guida sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale*" pubblicate sul sito della Banca in vista dell'Assemblea dei Soci 2023, che sarà chiamata, *inter alia*, a deliberare in merito al rinnovo integrale dei componenti del Collegio Sindacale;
- Le "*Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari*", approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023 e pubblicate sul sito della Banca in vista dell'Assemblea dei Soci 2023;
- Le "*Linee guida in tema di Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti bancari*", approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022 e pubblicate sul sito della Banca in vista dell'Assemblea dei Soci 2023;

ACCETTA

la candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale della Banca nella proposta formulata dal Socio _____

dichiara di non aver accettato la candidatura in altre proposte e

DICHIARA

(L) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (cfr. art. 9 del DM 169/2020)

Di:

essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale per almeno tre anni (cinque anni per la carica di Presidente del Collegio Sindacale) presso le seguenti entità:

presso _____ dal _____ al _____;

presso _____ dal _____ al _____;

presso _____ dal _____ al _____;

presso _____ dal _____ al _____.

essere iscritto nel registro dei revisori legali (da meno di tre anni e/o senza avere esercitato l'attività di revisore legale) o di avere esercitato, per almeno tre anni (cinque anni per la carica di Presidente del Collegio Sindacale) nell'ultimo ventennio, una o più delle attività previste dall'art. 7, comma 2, del D.M. 169/2020¹, come di seguito indicato:

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

¹ Nello specifico, o una delle attività di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 169/2020 [attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto] o una delle seguenti:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____.

Si rimanda al dettaglio contenuto nel *curriculum vitae* analitico.

(M) CRITERI DI COMPETENZA (cfr. art. 10 del DM 169/2020)

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10, comma 4, del DM 169/2020, avendo maturato, per i tempi previsti dall'Allegato al Decreto, i requisiti di professionalità disciplinati dal medesimo allegato².

(OPPURE)

- di possedere conoscenze teoriche e/o di aver maturato esperienza negli ambiti indicati nella tabella di seguito riportata, come meglio specificato nel curriculum vitae analitico.

In aggiunta a quanto precede, anche ai fini della valutazione complessiva della composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale, tutti i candidati sono invitati a compilare la tabella.

<i>Ambito</i>	<i>Per le competenze da n. 1 a n. 9 e n. 11, Indicare il grado di competenza tra:</i> <ul style="list-style-type: none">• nulla;• bassa;• medio-bassa;• medio-alta;• alta	<i>Aggiungere una specifica nota esplicativa a corredo della competenza indicata</i>
<i>1) mercati finanziari</i>		
<i>2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario</i>		
<i>3) indirizzi e programmazione strategica</i>		

² I requisiti professionali e i tempi minimi previsti dall'Allegato al Decreto sono:

- a) tre anni per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010;
- b) cinque anni (maturati negli ultimi otto anni): altri sindaci;
- c) dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni): Presidente.

<p><i>Ambito</i></p>	<p><i>Per le competenze da n. 1 a n. 9 e n. 11, Indicare il grado di competenza tra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>nulla;</i> • <i>bassa;</i> • <i>medio-bassa;</i> • <i>medio-alta;</i> • <i>alta</i> 	<p><i>Aggiungere una specifica nota esplicativa a corredo della competenza indicata</i></p>
<p><i>4) assetti organizzativi e di governo societario</i></p>		
<p><i>5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)</i></p>		
<p><i>6) sistemi di controllo interno e di altri meccanismi operativi (i.e. metodologie di gestione e controllo rischi)</i></p>		
<p><i>7) attività e prodotti bancari e finanziari</i></p>		
<p><i>8) informativa contabile e finanziaria</i></p>		

<i>Ambito</i>	<i>Per le competenze da n. 1 a n. 9 e n. 11, Indicare il grado di competenza tra:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>nulla;</i> • <i>bassa;</i> • <i>medio-bassa;</i> • <i>medio-alta;</i> • <i>alta</i> 	<i>Aggiungere una specifica nota esplicativa a corredo della competenza indicata</i>
9) <i>tecnologia informatica</i>		

(N) REQUISITI DI ONORABILITÀ (cfr. art. 3 del DM 169/2020)

- 1) di non trovarsi in stato di interdizione legale o in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 2) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 3) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.;
- 4) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del TUB e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- 5) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 6) di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(O) CAUSE DI SOSPENSIONE (cfr. art. 6 del DM 169/2020)

- 1) di non essere stato condannato a pena detentiva irrogata con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-

bis , 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- 2) *di non essere stato condannato a pena detentiva irrogata con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al precedente numero 1); di non essere assoggettato all'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;*
- 3) *di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;*
- 4) *di non essere assoggettato in via provvisoria all'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni.*

(P) CRITERIO DI CORRETTEZZA (cfr. art. 4 del DM 169/2020)

1) Condanne	
<i>È stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
	<input type="checkbox"/> No
<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno della condanna/misura; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) natura, durata e/o importo della pena/sanzione/misura; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

2) Condanne (altra natura)	
<i>È stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al numero 1)? È stato sottoposto all'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
	<input type="checkbox"/> No
<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno della condanna/misura; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) natura, durata e/o importo delle pena/sanzione/misura; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

3)	Condanne	
	<i>È stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento? È stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno della condanna; (ii) natura e tipologia della contestazioni mosse; (iii) natura e ammontare della condanna; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

4)	Sanzioni amministrative	
	<i>È stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di irrogazione della sanzione; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) importo della sanzione ed eventuali misura accessorie; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

5)	<i>Provvedimenti di decadenza o cautelari</i>	
	<i>È stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di adozione del provvedimento; (ii) natura e durata del provvedimento; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

6)	<i>Sanzioni amministrative a soggetti presso cui sono stati svolti incarichi</i>	
	<i>Ha svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di irrogazione della sanzione; (ii) natura e tipologia della violazione; (iii) importo della sanzione; (iv) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

7)	<i>Procedure concorsuali nei confronti di soggetti presso cui sono stati svolti incarichi</i>	
	<i>Ha svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno di assoggettamento alla procedura o di adozione del provvedimento; (ii) natura e tipologia della procedura o del provvedimento; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

8)	<i>Provvedimenti di sospensione, radiazione o cancellazione</i>	
	<i>È stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno del provvedimento/misura; (ii) motivazioni del provvedimento/misura; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

9)	Valutazione negativa da parte di autorità amministrative	
	<i>È stato destinatario di valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) anno del provvedimento; (ii) motivazioni del provvedimento; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

10)	Indagini in corso	
	<i>Per quanto a sua conoscenza, ha a suo carico indagini o procedimento in corso per presunta commissione dei reati indicati nelle superiori tabelle sub 1) e 2)?</i>	<input type="checkbox"/> Sì
		<input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) stato delle indagini o procedimento; (ii) natura e tipologia delle imputazioni formulate nei suoi confronti; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

11)	Informazioni negative in Centrale Rischi	
	<i>Vi sono a suo carico segnalazioni negative nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB? Per informazioni negative si intendono quelle relative all'esponente, anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<i>In caso di risposta affermativa fornire dettagli con riguardo a (i) data delle segnalazioni; (ii) natura e tipologia delle segnalazioni; (iii) ogni altro elemento di rilievo.</i>	

(Q) REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DI DECADENZA E/O DI INCOMPATIBILITÀ

- 1) *che non sussistono a suo carico, ai sensi degli artt. 2399 del codice civile e 42 dello Statuto sociale, cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di Componente del Collegio Sindacale della Banca;*
- 2) *di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di interlocking);*
- 3) *se pubblico dipendente, di avere ottenuto le autorizzazioni previste ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato;*
- 4) *di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 29-bis della L. 28 dicembre 2005, n. 262 per componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015 in materia di "regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico".*

(R) REQUISITI DI INDIPENDENZA (cfr. art. 14 del DM 169/2020)

- *di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e, in particolare di:*
 - *non essere un partecipante nella Banca;*
 - *non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;*
 - *non intrattenere, direttamente o indirettamente e di non aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;*
- *di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:*
 - *dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;*
 - *di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'art. 13, comma 1, lettere b), g) e h) (casistiche sopra richiamate) o di persone che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante della banca, la banca o società da questa controllate;*
- *di non ricoprire né avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante della banca, la banca o società da questa controllate.*

(S) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (cfr. art. 15 del DM 169/2020)

- 1) *di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:*
 - *del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;*
 - *dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca;*
 - *di persone che si trovano nelle condizioni di cui ai punti da 2) a 5) della presente sezione (H), nonché di persone che*
 - *hanno ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;*
 - *hanno ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, o di direzione presso la Banca;*
- 2) *di non essere un partecipante nella Banca;*
- 3) *di non ricoprire e di non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi e di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;*
- 4) *di non intrattenere, direttamente o indirettamente e di non aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;*
- 5) *di non ricoprire e non aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*
 - *membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione Europea;*

- *assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, il cui ambito territoriale sia sovrapponibile o contiguo a quello dell'articolazione territoriale della Banca.*

Qualora ricorressero una o più delle casistiche sopra elencate, fornire, nel riquadro sottostante, le ragioni per cui si ritiene che tali casistiche non inficino l'indipendenza di giudizio, fornendo gli elementi giustificativi necessari alla luce dei criteri di valutazione stabiliti dalle "Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari" approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023 e pubblicate sul sito internet aziendale.

Condizioni di cui alla superiore sezione H non rispettate e argomentazioni a supporto della non compromissione dell'indipendenza di giudizio (elencare le condizioni e riportare a seguire le considerazioni)

(T) “CUMULO DEGLI INCARICHI” E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- 2) *di essere a conoscenza dei limiti in tema di numero di massimo di incarichi e di tempo minimo che la Banca ha stimato come necessari per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco, in conformità a quanto indicato nelle “Linee guida sulla disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti bancari”, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022 e pubblicate sul sito internet aziendale, e di rispettare i predetti limiti, come meglio specificato nei moduli di dettaglio prodotti e sottoscritti.*

(U) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 3) *di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, riportata in calce alla presente;*
- 4) *di autorizzare codesta Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.*

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre, su richiesta di codesta Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa, nel viale Europa n. 65 (di seguito, la “**Banca**”), titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “**Dati Personali**” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):

- **Dati anagrafici e di contatto** – informazioni relative al nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email
- **Dati di pagamento** – informazioni relative al pagamento delle Sue spettanze (es. coordinate IBAN);
- **Altri Dati** - dati conferiti tramite l’eventuale acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze professionali; tutte le informazioni riguardanti il Suo rapporto con la Banca e la sua cessazione, come ad esempio cariche/incarichi ricoperti e/o progetti svolti; eventuale sussistenza di requisiti di professionalità e/o onorabilità e/o cause di ineleggibilità e/o sospensione; data di inizio e di fine del rapporto.

Infine, la Banca potrebbe trattare i Suoi **Dati relativi a condanne penali e reati**, laddove la Banca debba partecipare a gare relative ad appalti pubblici o comunque adempiere ad obblighi previsti dalla normativa antimafia e/o da altre norme comunque applicabili, tali da richiedere anche il trattamento di tali dati.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI

La Banca raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.

Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.

La Banca Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato.

e) Instaurazione del rapporto

La Banca può trattare i Suoi Dati Personali al fine di procedere alla instaurazione e gestione del conseguente rapporto.

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione e gestione del rapporto; in difetto non potremo darvi corso.

f) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o di vigilanza

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per adempiere obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Banca è obbligata a ottemperare. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell’impossibilità di adempiere a obblighi di legge.

g) Finalità connesse ad esigenze di business

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per procedere ad eventuali modifiche giuridiche o strutturali della Banca stessa, o all’ampliamento delle sue attività (ad es. al fine di consentire alla Banca di partecipare a gare, appalti, concorsi, nonché entrare in rapporti commerciali con altre aziende, ovvero la gestione di operazioni straordinarie, quali ad es. fusioni, acquisizioni, cessione d’azienda o di ramo d’azienda, *joint venture* e/o altre operazioni straordinarie) che potrebbero richiedere la comunicazione dei Suoi dati a terzi.

Presupposto del trattamento: il legittimo interesse della Banca a svolgere ed ampliare il proprio *business*. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell’impossibilità di perseguire le proprie esigenze di *business*.

h) Finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti.

I Suoi dati personali potrebbero essere trattati dalla Banca per difendere i propri diritti o agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.

Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Banca alla tutela dei propri diritti.

In questo caso, non Le è richiesto un nuovo e specifico conferimento di Dati, poiché la Banca perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e la Banca, della natura dei Dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra le finalità di cui sopra, da A. a C., e la presente ulteriore finalità).

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l'integrità e l'accessibilità dei Suoi dati personali.

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre *policy* di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e comunque non oltre i successivi 10 anni.

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

Con particolare riferimento alle richieste dell'autorità e/o all'esecuzione di obblighi di legge, ovvero in caso di tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti, di cui alle lettere *sub* B. e D., i Dati saranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla richiesta ovvero per perseguire la tutela del diritto.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei sopraindicati soggetti è disponibile su richiesta alla Banca.

Ai Suoi dati personali possono avere accesso, ove necessario per l'adempimento di obblighi legali e/o contrattuali, anche le altre società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa.

CONTATTI

Il titolare del trattamento è: Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa nel viale Europa n. 65, Tel: +39.0932/603111 - Email: info@bapr.it – Sito web: www.bapr.it.

La Banca ha nominato il Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO), così come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, contattabile per eventuali richieste o chiarimenti al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: dpo@bapr.it

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere alla Banca:

- l'accesso ai Suoi dati personali;
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
- la rettifica dei dati in nostro possesso;
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Banca non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui la Banca tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.


Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano da parte della Banca per il perseguimento del proprio legittimo interesse.

La richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati va indirizzata al seguente indirizzo mail: legale@bapr.it o pec: ufficio.legale@pec.bapr.it.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di interessi della Banca. Nel caso in cui Lei esercitasse

uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Banca verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati la Banca farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA

La Direzione Generale


Luogo e data _____

Firma per presa visione dell'informativa _____

Certifico io sottoscritto _____,
Notaio residente in _____,
iscritto presso il Collegio Notarile _____, senza l'assistenza di testimoni, per espressa
rinuncia fattavi dal comparente col mio consenso, che vera ed autentica è la firma del sig.
_____, nato a _____, il _____ e residente in
_____, Via _____, n. _____, C.F. _____, della cui identità
personale io notaio sono certo, il quale, da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria personale responsabilità ha reso la sopraestesa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 e ss. del citato
D.P.R. e l'ha sottoscritta alla mia presenza.

Luogo _____, data _____

Allegato 4 – Modello Curriculum Vitae, Incarichi e Time Commitment Sindaci

Spett.le

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.

VIALE EUROPA N. 65 – 97100 RAGUSA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, ai fini della propria candidatura alla carica sociale in codesta società, produce e sottoscrive il seguente

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome	
Luogo e data di nascita [Giorno, mese, anno]	
Codice fiscale	
Nazionalità	
Indirizzo residenza [strada o piazza, numero civico, codice postale, città, stato]	
Indirizzo domicilio <i>(solo se diverso dalla residenza)</i> [strada o piazza, numero civico, codice postale, città, stato]	
Telefono	
Fax	
E-mail / PEC	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE – SPECIALIZZAZIONI – CORSI DI APPROFONDIMENTO ACCREDITATI

(indicare titolo, ente e data di rilascio)

ABILITAZIONI CONSEGUITE, ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI O NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

(indicare data e numero di iscrizione)

ESPERIENZE LAVORATIVE

(elencare in ordine cronologico, dalla più recente alla più risalente, le principali esperienze maturate nel proprio percorso lavorativo, con particolare riferimento a

- 1) le esperienze di revisione legale dei conti maturate rilevanti per l'applicazione dell'art. 9 del decreto;
- 2) le esperienze in attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca (Art. 7, comma 2, lett. a).
- 3) le esperienze in attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (Art. 7, comma 2, lett. b);
- 4) le esperienze in funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto (Art. 7, comma 2, lett. c).

Indicare solo le esperienze maturate al massimo negli ultimi 20 anni.

Ai fini della valutazione delle competenze indicare altresì le esperienze maturate in enti pubblici o società private, con indicazione del settore di attività, degli incarichi e ruoli ricoperti, delle date di inizio e fine dell'esperienza, motivazione della fine dell'esperienza, specificando altresì le principali competenze acquisite nell'ambito di tali esperienze tra quelle elencate all'art. 10 del DM 169/2020; indicare anche, per ciascun ente/società l'ultimo dato disponibile di fatturato, attivo e numero di dipendenti, nonché elementi, quali progetti realizzati, clienti e mercati serviti, grado di articolazione dell'organizzazione, ecc., atti a supportare il grado di complessità dell'operatività dell'ente/società in cui si è ricoperto l'incarico),

Si riporta di seguito una tabella con le indicazioni minimali necessarie:

Esperienze di revisore legale dei conti:

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
NOME ENTE/SOCIETA'					
SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					

Esperienze di attività professionali

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
OGGETTO ATTIVITA' PROFESSIONALE					
NOME DATORE DI LAVORO/STUDIO PROFESSIONALE					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					

Esperienze DI attività di insegnamento universitario

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
UNIVERSITA'					
INQUADRAMENTO (DOCENTE PRIMA FASCIA, SECONDA FASCIA, ECC.)					
MATERIA INSEGNATA					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					
MERCATI DI OPERATIVITA'					
CLIENTI SERVITI					

Esperienze in funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
POSIZIONE					
PRINCIPALI RESPONSABILITA'					
LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA					
NOME DELL'ENTE					
TOTALE ATTIVO (SE APPLICABILE)					
NUMERO DI DIPENDENTI					
SETTORE DI OPERATIVITA'/ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					

Altre Esperienze (cariche ricoperte in banche, società, ecc.)

	ESPERIENZA 1	ESPERIENZA 2	ESPERIENZA 3	...	ESPERIENZA N
POSIZIONE					
PRINCIPALI RESPONSABILITA'					
LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA					
NOME DELL'AZIENDA					
TOTALE ATTIVO AZIENDA					
NUMERO DI DIPENDENTI					
SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA					
DATA INIZIO ESPERIENZA					
DATA FINE ESPERIENZA					
MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA					
PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI					
MERCATI DI OPERATIVITA'					
CLIENTI SERVITI					

PUBBLICAZIONI

(indicare eventuali pubblicazioni)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

(indicare le lingue straniere conosciute e il relativo livello)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

(fornire ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile ai fini delle valutazioni circa le caratteristiche e le capacità personali del candidato e la sussistenza dei requisiti e dei criteri necessari per l'assunzione dell'incarico).

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa, nel viale Europa n. 65 (di seguito, la "Banca"), titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine "Dati Personali" si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email

- Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento delle Sue spettanze (es. coordinate IBAN);
- Altri Dati - dati conferiti tramite l'eventuale acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze professionali; tutte le informazioni riguardanti il Suo rapporto con la Banca e la sua cessazione, come ad esempio cariche/incarichi ricoperti e/o progetti svolti; eventuale sussistenza di requisiti di professionalità e/o onorabilità e/o cause di ineleggibilità e/o sospensione; data di inizio e di fine del rapporto.

Infine, la Banca potrebbe trattare i Suoi Dati relativi a condanne penali e reati, laddove la Banca debba partecipare a gare relative ad appalti pubblici o comunque adempiere ad obblighi previsti dalla normativa antimafia e/o da altre norme comunque applicabili, tali da richiedere anche il trattamento di tali dati.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI

La Banca raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.

Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.

La Banca Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato.

e) Instaurazione del rapporto

La Banca può trattare i Suoi Dati Personali al fine di procedere alla instaurazione e gestione del conseguente rapporto.

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione e gestione del rapporto; in difetto non potremo darvi corso.

f) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o di vigilanza

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per adempiere obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Banca è obbligata a ottemperare. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell'impossibilità di adempiere a obblighi di legge.

g) Finalità connesse ad esigenze di business

La Banca potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per procedere ad eventuali modifiche giuridiche o strutturali della Banca stessa, o all'ampliamento delle sue attività (ad es. al fine di consentire alla Banca di partecipare a gare, appalti, concorsi, nonché entrare in rapporti commerciali con altre aziende, ovvero la gestione di operazioni straordinarie, quali ad es. fusioni, acquisizioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, *joint venture* e/o altre operazioni straordinarie) che potrebbero richiedere la comunicazione dei Suoi dati a terzi.

Presupposto del trattamento: il legittimo interesse della Banca a svolgere ed ampliare il proprio *business*. Il conferimento dei Dati per tali finalità è obbligatorio poiché in difetto la Banca si troverà nell'impossibilità di perseguire le proprie esigenze di *business*.

h) Finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti.

I Suoi dati personali potrebbero essere trattati dalla Banca per difendere i propri diritti o agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.

Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Banca alla tutela dei propri diritti. In questo caso, non Le è richiesto un nuovo e specifico conferimento di Dati, poiché la Banca perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e la Banca, della natura dei Dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra le finalità di cui sopra, da A. a C., e la presente ulteriore finalità).

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI

La Banca utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l'integrità e l'accessibilità dei Suoi dati personali.

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre *policy* di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e comunque non oltre i successivi 10 anni.

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

Con particolare riferimento alle richieste dell'autorità e/o all'esecuzione di obblighi di legge, ovvero in caso di tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti, di cui alle lettere *sub* B. e D., i Dati saranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla richiesta ovvero per perseguire la tutela del diritto.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei sopraindicati soggetti è disponibile su richiesta alla Banca.

Ai Suoi dati personali possono avere accesso, ove necessario per l'adempimento di obblighi legali e/o contrattuali, anche le altre società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa.

CONTATTI

Il titolare del trattamento è: Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a., con sede a Ragusa nel viale Europa n. 65, Tel: +39.0932/603111 - Email: info@bapr.it – Sito web: www.bapr.it.

La Banca ha nominato il Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO), così come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, contattabile per eventuali richieste o chiarimenti al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: dpo@bapr.it

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere alla Banca:

- l'accesso ai Suoi dati personali;
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
- la rettifica dei dati in nostro possesso;
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Banca non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui la Banca tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano da parte della Banca per il perseguimento del proprio legittimo interesse.

La richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati va indirizzata al seguente indirizzo mail:

legale@bapr.it o pec: ufficio.legale@pec.bapr.it.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di interessi della Banca. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Banca verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati la Banca farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA

La Direzione Generale


Firma per presa visione dell'informativa _____

Ulteriori documenti richiesti

- 8) copia carta di identità valida e codice fiscale (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*);
- 9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di non accettazione di candidature in altre proposte (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*), come da modello fornito dalla Banca;
- 10) documento in tema di cumulo degli incarichi (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*);
- 11) dichiarazione relativa alla disponibilità di tempo (*da produrre unitamente al presente curriculum vitae*);
- 12) certificato generale del casellario giudiziale (*producibile successivamente all'eventuale elezione del candidato*);
- 13) certificato di carichi pendenti (*producibile successivamente all'eventuale elezione del candidato*);
- 14) certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o autodichiarazione (*producibile successivamente all'eventuale elezione del candidato*);

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Spett.le
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.
VIALE EUROPA N. 65 – 97100 RAGUSA

CUMULO DEGLI INCARICHI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, ai fini della propria candidatura alla carica sociale in codesta società, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 16 e ss del D.M. 169/2020, all'art. 30 dello Statuto sociale e alle "*Linee guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi*" approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022,

comunica

la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione, e controllo rivestiti presso altre società, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella presente comunicazione.

A tale proposito, prende atto che:

- nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica;
- non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio;
- Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:
 - (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti¹⁰;
 - (iii) quale sindaco supplente.

Prende, altresì, atto dei seguenti limiti al cumulo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti dai Sindaci¹, avuto riguardo a società al di fuori del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa:

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca, di cui non più di 3 incarichi esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione).

¹ Note esplicative:

1) a titolo esemplificativo e non esaustivo, per "incarichi esecutivi" si intendono le seguenti cariche: Amministratore Delegato; membro del Comitato Esecutivo; Direttore Generale;

2) a titolo esemplificativo e non esaustivo, per "incarichi non esecutivi" o di controllo si intendono le seguenti cariche: Presidente di Consiglio di Amministrazione; membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe; membro del Collegio Sindacale; membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

3) per "società di rilevanti dimensioni" si intendono le società aventi (i) un ammontare di ricavi consolidati superiore a 50 milioni di Euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di Euro, ovvero (ii) un numero medio di dipendenti durante l'esercizio superiore a 250.

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA'	SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA	QUOTATA? (SI/NO)	DIMENSIONE [1]	FUNZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA' / ALTRE ATTIVITA' [2]	INCARICO ESECUTIVO (si/no) [3]	DURATA DELL'INCARICO (da DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA)	ANNOTAZIONI [4]

[1] In migliaia di euro. Ad es. Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari; fatturato totale e presenza internazionale per le altre tipologie di società. Può essere utilizzata anche la classificazione di cui alla raccomandazione dalla Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", di seguito riportata:

- Micro Imprese: Fatturato ≤ € 2 mln; Attivo ≤ € 2 mln; dipendenti ≤ € 10;
- Piccole imprese: Fatturato ≤ € 10 milioni; Attivo ≤ € 10 milioni; Dipendenti ≤ 50;
- Medie imprese: Fatturato ≤ € 50 milioni; Attivo ≤ € 43 milioni; Dipendenti ≤ 250;
- Grandi imprese: Fatturato > € 50 milioni; Attivo > € 43 milioni; Dipendenti > 250."

[2] Per altre attività si intendono conferenze, beneficenza, professione senza posizione corporativa, attività di lavoro auto nomo, ecc.

[3] Per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di comitati esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

[4] Indicare qualsiasi informazione ritenuta utile per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo. Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / schema di protezione istituzionale / partecipazione qualificata rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.

Riepilogo (compilare)							
Società quotate		Società bancarie, assicurative o finanziarie		Società di rilevanti dimensioni		Incarichi complessivi	
Numero incarichi esecutivi	Numero incarichi non esecutivi o di controllo	Numero incarichi esecutivi	Numero incarichi non esecutivi o di controllo	Numero incarichi esecutivi	Numero incarichi non esecutivi o di controllo	Numero	

Luogo _____, data _____

(Il dichiarante)

Allegato 5 – Questionario Fit and Proper

QUESTIONARIO DI VERIFICA ESPONENTI AZIENDALI - Sezioni da 1 a 4 da compilare a cura dell'esponente; Sezione 5 a cura dell'intermediario

ISTRUZIONI COMPILAZIONE	FOGLIO ANAGRAFE	Sezione 1 ONORABILITA' - CORRETTEZZA	Sezione 2. REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CRITERI DI COMPETENZA	Sezione 3 INDIPENDENZA	Sezione 4 DISPONIBILITA' DI TEMPO (Time Commitment)	Sezione 5 COMPOSIZIONE COLLETTIVA (da compilare a cura dell'intermediario)
Legenda campi	menu a tendina	testo libero	compilare, salvare in formato pdf e inoltrare via PEC	all 3A Rapporti di natura finanziaria		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il template va denominato **ABI_FAP_ORGANODIAPPARTENENZA/CARICA_DATA**

Inserire le date nella forma **GG/MM/AAAA**

Inserire gli importi in migliaia di euro, seguendo le ordinarie regole di arrotondamento e **utilizzando il punto per indicare le migliaia e la virgola per i decimali.**

FOGLIO ANAGRAFE

Inserire il **codice ABI su 5 cifre**

PERIMETRO DI COMPILAZIONE

Foglio 1 (Onorabilità e Correttezza) va compilato dagli esponenti di tutte le tipologie di enti e dai "responsabili delle principali funzioni aziendali" delle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa".

Foglio 2 (Professionalità e Competenza) va compilato:

con riferimento alla Professionalità, dagli esponenti di tutte le tipologie di enti;

con riferimento alla Competenza:

- da tutti gli esponenti degli intermediari bancari;

- dai "responsabili delle principali funzioni aziendali" delle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa";

- dal Presidente, gli esponenti con incarichi esecutivi e i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di "intermediari finanziari significativi", di istituti di moneta elettronica, di "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta".

Foglio 3 (Indipendenza) va compilato:

- il par. 3.1 (Requisiti degli amministratori indipendenti), dagli intermediari bancari e dagli intermediari non bancari ove la presenza di amministratori indipendenti sia richiesta da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie (es., intermediari quotati o per i quali la presenza di amministratori indipendenti sia prevista da statuto);

- il par. 3.2 (Requisiti dei componenti del Collegio Sindacale), dai sindaci di tutte le tipologie di intermediari;

- il par. 3.3 (Criteri di indipendenza di giudizio): dagli esponenti degli intermediari bancari, degli "intermediari finanziari significativi", degli istituti di moneta elettronica, degli "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta" e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Foglio 4 (Time Commitment): va compilato dagli esponenti dei soli intermediari bancari

Foglio 5 (Composizione collettiva): non va compilato dai singoli esponenti, ma dagli organi competenti dei soli intermediari bancari a seguito della verifica dell'idoneità degli esponenti nominati. Per semplicità, tale foglio, in sede di trasmissione alla Banca d'Italia, può essere allegato al questionario redatto dal Presidente dell'Organo competente per la verifica.

Si precisa che eventuali ulteriori istruzioni per la compilazione, anche in relazione alla tipologia di carica rivestita dall'esponente, sono contenute in ciascun Foglio

FOGLIO ANAGRAFE

Dati dell'esponente

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Carica assunta nell'ente	Presidente CdA
	Testo libero
Data di decorrenza della nomina	NOMINA SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA
data di compilazione: _____	Firma esponente: _____ Nota: in caso di stampa e acquisizione in formato pdf siglare tutte le pagine

Dati dell'intermediario in cui è assunta la carica

Codice ABI	
Denominazione sociale	
Tipologia intermediario	
	Testo libero

Si rammenta che le definizioni di "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", "banca di minori dimensioni o complessità operativa", "Intermediario finanziario significativo" e "IP rilevante per la natura specifica dell'attività svolta" sono previste all'art. 1 (Definizioni) del Decreto e qui richiamate per brevità:

Sono banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate; iii) le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo di valutazione di cui alla Circ. 285, parte prima, titolo IV, capitolo 1, sezione 1; ai fini dell'applicazione del DM 169/20, non rientrano tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le banche di credito cooperativo;

sono banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 5 mld di euro e i 30 mld di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari);

sono banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 mld di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione.

Sono "intermediari finanziari significativi" (Art. 1, c. 1, lett. m) del Decreto) gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

— sono autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato;

— il totale attivo è superiore a € 250 mln (si fa riferimento alla somma delle seguenti voci da bilancio: 1) "Totale attivo" della Stato Patrimoniale; 2) "Totale Garanzie e Impegni" di cui alla Tabella D.1 della Nota Integrativa);

— sono capogruppo di un gruppo finanziario;

— hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;

— hanno originato operazioni di cartolarizzazione;

— svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie, pur non essendo un Confidi;

— sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;

— utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;

— assumono il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione;
 — svolgono l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici
 (Fonte: Circ. 288 Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III).

Sono "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta" (Art. 1, c. 1, lett. n) del Decreto) gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilità della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1), n. 3), del Testo Unico Bancario (TUB) e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1) n. 6) del TUB, esclusi quelli aventi un'operatività limitata ai sensi di quanto previsto dal testo unico bancario e relative disposizioni attuative.

Sono "sistemi di garanzia dei depositanti": i) i sistemi di garanzia dei depositanti garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; ii) i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti (Fonte: Articolo 96, commi 1 e 1bis, del TUB)

1 - ONORABILITA' - CORRETTEZZA

1.1) ONORABILITA'

L'esponente dichiara che:	
a) si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;	Inserire risposta
b) è stato condannato con sentenza definitiva:	Inserire risposta
b.1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata, di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;	Inserire risposta
b.2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;	Inserire risposta
b.3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;	Inserire risposta
c) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;	Inserire risposta
d) si trova, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.	Inserire risposta
e) è stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alle seguenti pene:	Inserire risposta
e.1) Comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	Inserire risposta
e.2) Comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	Inserire risposta
f) non ricorrono situazioni equivalenti a quelle di cui alle lettere precedenti, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri	Inserire risposta

1.2) CORRETTEZZA

L'esponente dichiara di trovarsi in una delle situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza.	Inserire risposta
---	-------------------

In caso di risposta affermativa, compilare la sezione seguente

a) Procedimenti penali conclusi

Nota metodologica: indicare condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale (Decreto MEF art 4. 2a). b) condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (Decreto MEF art.4 2b)

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITA'	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....						per es. cause di estinzione del reato, riabilitazione, revoca della sentenza, patteggiamento, rito abbreviato etc....

Testo libero

2) Procedimento numero....						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Testo libero

3) Procedimento numero....						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Testo libero

b) Procedimenti penali pendenti

Nota metodologica: I) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 DECRETO MEF (elencati nella domanda precedente); si includono anche le sentenze di condanna non definitive

RIFERIMENTO	AUTORITA'	FASE DEL PROCEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	DATA PROSSIMA UDIENZA	TIPO PROSSIMA UDIENZA	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....							

<i>Testo libero</i>							
2) Procedimento numero....							

Testo libero

3) Procedimento numero....							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Testo libero

1) Procedimento numero....							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Testo libero

2) Procedimento numero....							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Testo libero

3) Procedimento numero....							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Testo libero

d) Sanzioni amministrative e procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee. Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa.
Nota metodologica: includere a) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; b) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinqüies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis , e 12, comma 5 -ter , del testo unico della finanza; c)svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

AUTORITÀ	CONTESTAZIONE	STATO PROCEDIMENTO	DATA SANZIONE	IMPORTO E DETTAGLI SANZIONE	SOGGETTO SANZIONATO

Testo libero

Testo libero

e) Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso
Nota metodologica: includere lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis , comma 4, lettera b) , del testo unico bancario o a procedure equiparate

NOME SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO IN CORSO	DATA AVVIO/CONCLUSIONE PROCEDURA	RUOLO SVOLTO

Testo libero

f) Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo
Nota metodologica: includere sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi

2. REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CRITERI DI COMPETENZA

2.1) ESPERIENZE PROFESSIONALI rilevanti (ultimi 20 anni)

compilazione obbligatoria						compilazione eventuale: informazioni ulteriori sull'attività o l'ente presso cui è stata svolta, da fornire ove il DM richieda una valutazione di equivalenza basata su dimensione, complessità e/o rilevanza dell'attività o dell'organizzazione			
da (data inizio)	a (data fine) (*)	Tipologia di attività (selezionare da elenco)	Posizione, carica o ruolo (**)	Principali mansioni e responsabilità (non necessario per cariche o posizioni tipiche - es. AD, DG, membro CdA, sindaco, etc.)	società / ente (denominazione)	fatturato dell'ente e altri dati economici rilevanti	dati su natura e complessità dell'organizzazione dell'ente (es. dimensione in termini di personale, parti-colore complessità della struttura organizzativa, etc.)	dati su rilevanza e continuità dell'attività professionale svolta negli ambiti di cui all'art. 7, c.2. lett. a) del Decreto	altre informazioni

se necessario, inserire ulteriori righe

(*) per attività attualmente ancora in essere, valorizzare data fine con 31/12/9999

(**) nel caso di sindaco incaricato anche dell'attività di revisione legale dei conti, specificare in tal senso; in mancanza, si intenderà sindaco senza incarico di revisione legale dei conti

2.2) CURRICULUM VITAE

2.2.1) ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI

da (data inizio)	a (data fine) (*)	albo / registro (denominazione)

se necessario, inserire ulteriori righe

(*) per iscrizioni attualmente in essere, valorizzare data fine con 31/12/9999

2.2.2) TITOLI DI STUDIO

da (data inizio)	a (data fine)	Titolo conseguito (selezionare da elenco)	Descrizione	Università, ente o organizzazione

se necessario, inserire ulteriori righe

2.2.3) ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE RILEVANTI

da (data inizio)	a (data fine)	Ambito formativo rilevante (selezionare da elenco)	Ente o istituto erogante	Denominazione del corso o dell'attività formativa	Descrizione del corso o attività formativa e delle principali competenze acquisite

se necessario, inserire ulteriori righe

2.3) AMBITI DI COMPETENZA (conoscenza teorica ed esperienza pratica) (*)

Ambito di competenza (selezionare da elenco)	Adeguatezza (**) conoscenza teorica: giustificare la risposta	Adeguatezza (**) esperienza pratica: giustificare la risposta

(*) Conformemente all'art. 2 del Decreto, la sezione 2.3. (competenza) si applica solo a:

- gli esponenti degli intermediari bancari e dei Sistemi di garanzia dei depositanti;

- i "responsabili delle principali funzioni aziendali" delle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa";

- il Presidente, gli esponenti con incarichi esecutivi e i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di "intermediari finanziari significativi", di istituti di moneta elettronica, di "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta".

Inoltre, conformemente all'art. 10, c.4, del Decreto, la sezione 2.3. (competenza) può essere omessa dagli esponenti che soddisfino il requisito di professionalità alle condizioni "rafforzate" stabilite dall'Allegato al Decreto.

(**) L'adeguatezza è da valutare in rapporto ai compiti inerenti alla carica che l'esponente è chiamato a ricoprire nell'intermediario, anche alla luce delle caratteristiche, dimensionali e operative, dell'intermediario stesso.

LE TABELLE SOTTOSTANTI, CHE NON VANNO COMPILATE, SONO DI MERO RIEPILOGO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ RICHIESTI DAL DECRETO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ESPONENTE E INTERMEDIARIO
(Tabella 1: requisiti minimi di professionalità per l'assunzione della carica; Tabella 2: requisiti "rafforzati" di professionalità che consentono di omettere la valutazione della competenza)

Tabella 1
Requisiti minimi di professionalità previsti dal decreto per l'assunzione della carica

BANCHE (DIVERSE DALLE BCC MINORI) E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI			
AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale	3 anni (N.B. il parametro temporale si riferisce all'effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, non alla mera anzianità di iscrizione nel registro)
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, c. 1 o c. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni	Altri sindaci-attività di revisione legale e/o attività di cui all'art. 7 c.1 e/o c.2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente CdA (art. 7, c. 3)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni	Presidente - requisiti di cui all'art. 9 c. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 4	5 anni maturati negli ultimi 20 anni		
BCC MINORI			
AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi e non esecutivi (art.8); attività di cui all'art. 7	1 anno maturato negli ultimi 20 anni	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale	3 anni (N.B. il parametro temporale si riferisce all'effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, non alla mera anzianità di iscrizione nel registro)
Presidente CdA (art.8); attività di cui all'art. 7	3 anni maturati negli ultimi 20 anni	Altri sindaci-attività di revisione legale e/o attività di cui all'art. 7 c.1 e/o c.2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD e DG - (art.8); attività di cui all'art. 7	4 anni maturati negli ultimi 20 anni	Presidente - requisiti di cui all'art. 9, c. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in proporzione inferiore alla metà del numero dei non esecutivi - requisito di cui all'art. 8, c. 2	1 anno maturato negli ultimi 20 anni		
INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI PAGAMENTO (cfr. art. 2, c. 3 del Decreto)			
AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi e non esecutivi (art.8); attività di cui all'art. 7	1 anno maturato negli ultimi 20 anni	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni (N.B. il parametro temporale si riferisce all'effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, non alla mera anzianità di iscrizione nel registro)
Presidente CdA (art.8); attività di cui all'art. 7	3 anni maturati negli ultimi 20 anni	Altri sindaci-attività di revisione legale e/o attività di cui all'art. 7 c.1 e/o c.2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD e DG - (art.8); attività di cui all'art. 7	4 anni maturati negli ultimi 20 anni	Presidente - requisiti di cui all'art. 9 c. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni

Tabella 2
Requisiti di cui all'allegato 1 del Decreto, che consentono di omettere la valutazione del criterio di competenza ai sensi dell'art. 10 comma 4.

BANCHE (DIVERSE DALLE BCC MINORI) E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a)	<i>5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni</i>	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	<i>3 anni</i>
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, c. 1	<i>3 anni di esperienza maturati negli ultimi 6 anni</i>	Altri sindaci	<i>5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni</i>
Altri non esecutivi (requisiti di cui all'art. 7, c. 2);	<i>5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni</i>	Presidente	<i>10 anni maturati negli ultimi 13 anni</i>
Presidente CdA (art. 7, c. 3)	<i>10 anni maturati negli ultimi 13 anni</i>		
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art.7, c.1, lett.a)	<i>10 anni maturati negli ultimi 13 anni</i>		

BCC MINORI, INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI PAGAMENTO

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi (per le BCC art.8)	<i>2 anni maturati negli ultimi 5 anni</i>	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	<i>3 anni</i>
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, c. 1	<i>1 anno maturato negli ultimi 4 anni</i>	Altri sindaci	<i>5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni</i>
Altri non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 c. 2	<i>2 anni maturati negli ultimi 5 anni</i>	Presidente	<i>10 anni maturati negli ultimi 13 anni</i>
Presidente CdA (per le BCC art. 8)	<i>4 anni maturati negli ultimi 7 anni</i>		
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art.7, c.1, lett.a)	<i>5 anni maturati negli ultimi 8 anni</i>		

3 - INDIPENDENZA

3.1) REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (Art. 13 del Decreto n. 169/2020)

N.B.: Qualora (i) non sia richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, la presenza nel consiglio di "amministratori indipendenti" o (ii) l'esponente in esame non sia nominato come "amministratore indipendente"; (iii) le fattispecie elencate non vengano in rilievo in considerazione della peculiare natura dell'ente, valorizzare i campi con "NA"

L'esponente:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'intermediario; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali dell'intermediario; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto 169/2020	Inserire risposta
<i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:</i>	
b) è un partecipante nell'intermediario N.B. Per "partecipante" si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e relative disposizioni attuative.	Inserire risposta
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'intermediario o società controllate dall'intermediario incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate	Inserire risposta
<i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:</i>	
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nell'intermediario	Inserire risposta
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un altro intermediario del medesimo gruppo, salvo il caso di intermediari tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario	Inserire risposta
f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso l'intermediario	Inserire risposta
g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'intermediario ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione	Inserire risposta
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere h.1), h.2) e h.3) - anche non continuativi, con (i) l'intermediario, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dall'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi o (iii) partecipanti nell'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi.	Inserire risposta
h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	Inserire risposta
<i>In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che non comprometta l'indipendenza:</i>	
h.2) rapporti di natura finanziaria	Inserire risposta
<i>In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Esposizioni Finanziarie" e fornire, di seguito, le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:</i>	
h.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale	Inserire risposta
<i>N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte</i>	
<i>In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente :</i>	
<i>In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:</i>	
<i>Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:</i>	
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:	
i.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;	Inserire risposta
i.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, residente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate	Inserire risposta
<i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:</i>	
l) è consigliere esecutivo	Inserire risposta

N.B. Per le BCC si applica l'art. 13 co 2, secondo cui le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo alla quale risultano affiliate e accertato dalla Banca d'Italia possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.

3.2) REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE (Art. 14 del Decreto n. 169/2020)

N.B. Per esponenti diversi dai componenti del collegio sindacale valorizzare i campi con "NA"

L'esponente:

a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del Decreto 169/2020, ossia:

a.1) è un partecipante nell'intermediario	Inserire risposta
a.2) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'intermediario ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;	Inserire risposta

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:

a.3) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere a.3.1), a.3.2) e a.3.3) - anche non continuativi, con (i) l'intermediario, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dall'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi o (iii) partecipanti nell'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi.

a.3.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	Inserire risposta
--	-------------------

In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:

a.3.2) rapporti di natura finanziaria	Inserire risposta
---------------------------------------	-------------------

In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Esposizioni Finanziarie" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:

a.3.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale	Inserire risposta
--	-------------------

N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte

In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente :

In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:

Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:

b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

b.1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali dell'intermediario;	Inserire risposta
b.2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) , o nella lettera c) del presente comma;	Inserire risposta

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'intermediario, l'intermediario o società controllate dall'intermediario.	Inserire risposta
---	-------------------

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:

N.B. Per le BCC si applica l'art. 13, comma secondo, cui le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo alla quale risultano affiliate e accertato dalla Banca d'Italia possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.

E' fatta salva la possibilità' per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' società' dello stesso gruppo bancario.

3.3) CRITERI DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (Art. 15 del Decreto n. 169/2020)

NB: gli amministratori indipendenti che hanno compilato la sezione 3.1. possono omettere la compilazione di questa sezione; i sindaci possono omettere la compilazione della lett. d) della presente sezione se hanno fornito le corrispondenti informazioni nella sez.3.2). Nel caso di intermediari a cui non si applicano i criteri stabiliti dall'art. 15 (Indipendenza di giudizio), valorizzare il presente campo con "NA"

L'esponente:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'intermediario; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali dell'intermediario; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto 169/2020.	Inserire risposta
---	-------------------

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

b) è un partecipante nell'intermediario	Inserire risposta
--	-------------------

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'intermediario o società controllate dall'intermediario incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'intermediario o società controllate dall'intermediario.

Inserire risposta

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

d) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere d.1), d.2 e d.3) - anche non continuativi, con (i) l'intermediario, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dall'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi o (iii) partecipanti nell'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi.

d.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato

Inserire risposta

In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

d.2) rapporti di natura finanziaria

Inserire risposta

In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Esposizioni Finanziarie" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza di giudizio:

d.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale

Inserire risposta

(N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte)

In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente :

In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:

Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non inficino l'indipendenza di giudizio:

e) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

e.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

Inserire risposta

e.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane

Inserire risposta

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

N.B. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 169/2020, l'articolo 15 si applica, oltre che agli esponenti di banche e società capogruppo di gruppi bancari, anche a tutti gli esponenti degli "intermediari finanziari significativi", degli istituti di moneta elettronica e degli "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta" (cfr. DM, art. 1 (Definizioni), per la definizione di "intermediari finanziari significativi" e "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta").

4 - DISPONIBILITA' DI TEMPO - Time Commitment

In relazione alla carica da assumere, l'esponente dichiara:

- di essere a conoscenza della valutazione effettuata dall'ente vigilato in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera / regolamento / decisione del
 - di essere a conoscenza che il tempo richiesto dall'ente vigilato per la carica da assumere è stato quantificato in un minimo [1] di giorni
 - di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dall'ente vigilato
 - di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso l'ente vigilato non meno di n.

a+b+c+d+e
a
b
c
d
e

 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni
- pari a n.* per il CdA (organo supervisione strategica)
a n. per l'Organo di controllo,
a n. per ciascun comitato endoconsiliare
a n. per incontri extraconsiliari
a n. per formazione/aggiornamento e preparazione riunioni

- di ricoprire gli incarichi (4.1) e di svolgere le attività professionali / lavorative (4.2) di seguito elencate:

4.1) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA'	PAESE DELLA SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA	DIMENSIONE [2]	FUNZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA' / ALTRE ATTIVITA' [3]	INCARICO ESECUTIVO (si/no) [4]	CONTEGGIO PRIVILEGIATO (Art. 91.4 CRD IV) [5] O DA NON CONTARE [6] (si/no)	RESPONSABILITA' AGGIUNTIVE (ad es. appartenenza a comitati, compiti assegnati alla carica, ecc.)	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [7]	DURATA DELL'INCARICO (da DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA)	NUMERO MEDIO DI RIUNIONI PER ANNO [8]	ANNOTAZIONI [9]
1 (ente vigilato nel quale è ricoperta la carica in esame)												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Giorni totali sez. (4.1)

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] L'indicazione deve essere coerente con quanto previsto nella relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale definita dall'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione) dell'ente vigilato. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dall'ente vigilato sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui.

[2] In migliaia di euro. Ad es. Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari; fatturato totale e presenza internazionale per le altre tipologie di società. Può essere utilizzata anche la classificazione di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", di seguito riportata:

- Micro imprese: Fatturato ≤ € 2 mln; Attivo ≤ € 2 mln; dipendenti ≤ € 10;

- Piccole imprese: Fatturato ≤ € 10 milioni; Attivo ≤ € 10 milioni; Dipendenti ≤ 50;

- Medie imprese: Fatturato ≤ € 50 milioni; Attivo ≤ € 43 milioni; Dipendenti ≤ 250;

- Grandi imprese: Fatturato > € 50 milioni; Attivo > € 43 milioni; Dipendenti > 250.

[3] Per altre attività si intendono conferenze, beneficenza, professione senza posizione corporativa, attività di lavoro autonomo, ecc.

[4] Per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di comitati esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

[5] SI (se fa parte del gruppo Gruppo / di uno Schema di protezione istituzionale / è una partecipazione qualificata); NO (non fa parte di gruppi, SPI o PQ); DA NON CONSIDERARE. Eventuali informazioni aggiuntive vanno riportate nella colonna "ANNOTAZIONI".

[6] Non sono da includere nel calcolo le cariche in organizzazioni o enti con finalità commerciale non prevalente. Fra queste. Le organizzazioni/enti che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'art. 91, paragrafo 5, della CRD IV sono, ad esempio: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedano nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. In ogni caso vanno tenute in considerazione la natura dell'attività svolta (ad es., offerta di beni e servizi, destinazione degli eventuali profitti, utili non distribuiti) e la predominanza delle attività non commerciali).

[7] Indicare il dato in giorni/FTE (Full Time Equivalent). Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, l'attività di follow-up necessaria, il tempo stimato in eccedenza per affrontare eventuali criticità, quello per gli eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività, nonché quello necessario all'attività di formazione svolta annualmente, funzionale all'incarico, ecc.)

[8] A titolo indicativo, il dato deve tener conto del numero medio nell'anno di riunioni / incontri / attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta.

[9] Indicare qualsiasi informazione ritenuta utile per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo. Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / schema di protezione istituzionale / partecipazione qualificata rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.

4.2) ATTIVITA' PROFESSIONALE / LAVORATIVA

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO / STUDIO PROFESSIONALE [1]	ATTIVITA' SVOLTA [2]	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [3]	ANNOTAZIONI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Giorni totali sez. (4.2)

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] indicare il nome dell'ente/amministrazione pubblica/studio professionale presso il quale l'esponente svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora l'esponente svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.

[2] Rientra in tale ambito il lavoro dipendente, attività libero-professionali o di imprenditore (come ditta individuale o socio non amministratore).

[3] Va considerato il tempo mediamente impiegato nell'anno per svolgere l'attività lavorativa o libero-professionale.

Giorni totali per anno dedicati a tutti gli incarichi (sez. 4.1 + sez. 4.2)

4.3) RISPETTO DEL LIMITE AL NUMERO DI INCARICHI (VINCOLANTE PER LE BANCHE DI MAGGIORI DIMENSIONI E COMPLESSITA'; ORIENTATIVO PER LE TUTTE LE ALTRE)

Considerate le informazioni fornite nella sezione 4.1 e 4.2 della presente scheda, l'esponente dichiara di ricoprire gli incarichi complessivamente riassunti nella seguente tabella:

	Esecutivi	Non Esecutivi	Totale
Incarichi			
di cui computabili nel conteggio privilegiato			
non computabili nel conteggio privilegiato			

Note di ausilio alla compilazione della sezione:

Indicare nella prima riga il numero complessivo degli incarichi ricoperti, distinti fra esecutivi e non esecutivi. Se ne ricorrono le condizioni, nelle righe successive va distinto il numero di incarichi per i quali è possibile applicare il conteggio privilegiato rispetto a quelli per cui non è possibile farlo.

4.4) FORNIRE DI SEGUITO UN DETTAGLIO INFORMATIVO SULL'EVENTUALE ESISTENZA DI SINERGIE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E GLI INCARICHI RICOPERTI, TALI DA GIUSTIFICARE UNA SOVRAPPOSIZIONE IN TERMINI DI IMPEGNO DI TEMPO**QUESTIONARIO DI VERIFICA ESPONENTI AZIENDALI - da compilare a cura dell'intermediario****Dati dell'intermediario in cui è assunta la carica**

Codice ABI	
Denominazione sociale	
Tipologia intermediario	
	<i>Testo libero</i>
data di compilazione: _____	Firma Rappresentante intermediario: _____ Nota: in caso di stampa e acquisizione in formato pdf siglare tutte le pagine

Allegato 6 – Linee guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari

**LINEE GUIDA IN TEMA DI INDIPENDENZA
DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI
AZIENDALI**

28 febbraio 2023

1. Premessa

Tutti gli esponenti¹ della Banca devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli esponenti, esecutivi e non esecutivi: l'esponente consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio. L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento, che si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'organo², ed è richiesto per ogni membro dell'organo a prescindere dal fatto che il membro sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

L'organo competente valuta, nel contesto delle verifiche sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità, le circostanze e i fatti rilevanti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 (di seguito DM 169/2020 o DM), nonché la condotta tenuta in concreto dagli esponenti durante la loro permanenza in carica, focalizzandosi in particolare su eventuali circostanze nelle quali l'esponente abbia dato prova di non avere contribuito attivamente allo svolgimento dei compiti in seno agli organi di cui è componente, ovvero di non avere adottato giudizi ragionevoli, oggettivi e indipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità.

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, di cui il singolo esponente sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

2. Indipendenza e indipendenza di giudizio (artt. 13, 14 e 15, DM 169/2020)

Il DM disciplina:

- i) **all'art. 13** l'indipendenza "di alcuni consiglieri di amministrazione", quali membri "indipendenti" la cui presenza sia richiesta da "disposizioni di legge o regolamentari" (almeno un quarto dei componenti l'organo di supervisione strategica: Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Sez. IV, Titolo IV, Cap. 1, par. 2.2, lett. c);
- ii) **all'art. 14** i requisiti di indipendenza dei sindaci, stabilendo che chi si trovi in una delle situazioni ivi specificamente elencate non può assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale;

¹ Le presenti linee guida si applicano a tutti gli esponenti (Amministratori, Sindaci, Direttore Generale) in coerenza con l'Art. 15 decreto MEF 169/2020 che richiede a «tutti gli esponenti» di agire con piena "indipendenza di giudizio". Con riferimento al Direttore generale, la valutazione dell'indipendenza di giudizio terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

² Nel presente documento il riferimento all'"organo" e all'"organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta di valutazione dell'indipendenza di un amministratore e del direttore generale o il Collegio Sindacale se si tratta di valutare quella di un sindaco.

- iii) **all'art. 15** l'“indipendenza di giudizio e sua valutazione” di “tutti gli esponenti”.

Relativamente all'indipendenza di giudizio, di cui al precedente punto sub iii), l'art. 15, comma 2, del DM dispone che: «**tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio**».

Considerato che le casistiche di cui alle lettere a), b), c) ed i) dell'art. 13 del DM sono già sufficientemente dettagliate, le presenti linee guida riguardano la fattispecie di cui alla lett. h) dell'art. 13, per quanto concerne i rapporti di natura finanziaria, patrimoniale e professionale.

3. Rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale degli esponenti (art. 13, co. 1, lett. h, DM 169/2020).

Ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. h) del DM rileva, quale potenziale situazione di non-indipendenza, quella relativa all'esponente che «intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, (...) rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, **tali da comprometterne l'indipendenza**».

Il DM 169/2020 non definisce parametri o criteri quantitativi che indichino quali rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale siano “tali da compromettere l'indipendenza” degli esponenti e ne rimette dunque l'identificazione agli intermediari.

A tali fini, relativamente ai rapporti sia di natura finanziaria che patrimoniale, viene individuata **una soglia assoluta di materialità** al cui superamento il rapporto intrattenuto dall'esponente con la Banca e con gli altri soggetti rilevanti di cui all'art. 13 lett. h) del DM, potrebbe condurre a una situazione di non indipendenza. Ferma restando la necessità di valutazione caso per caso, si evidenziano di seguito alcune soglie di attenzione.

3.1 Rapporti di natura finanziaria.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria, l'esponente è tenuto a rendere alla Banca le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, co. 2, del DM, attraverso la compilazione del questionario “*Fit and Proper*” diffuso dalla Banca d'Italia, ed in particolare dell'Allegato 3A “Rapporti di natura finanziaria”, riguardanti le esposizioni dirette e indirette di cui l'esponente e gli altri soggetti connessi, costituiti dal coniuge non legalmente separato, dalla persona legata in unione civile o convivenza *more uxorio*, dal parente o affine entro il quarto grado (di seguito, soggetti connessi), siano titolari.

Ai fini del presente documento si considerano **dirette** le esposizioni la cui titolarità sia in capo all'esponente o ai soggetti connessi.

Si considerano **indirette** le esposizioni intrattenute tramite:

- i) società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente o dai soggetti connessi;
- ii) società in cui l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
- iii) società in cui l'esponente riveste una carica di amministrazione, direzione o controllo.

Ferma restando la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, di norma si considerano non rilevanti i finanziamenti, concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di *pricing* adottata dalla Banca che siano *performing* e che siano di importo inferiore a 200.000 euro (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)³.

Per quanto riguarda le **esposizioni dirette**, come sopra definite, la titolarità di rapporti di **mutuo ipotecario**, concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di *pricing* adottata dalla Banca che siano *performing*, eccedenti l'importo di un milione di euro, da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante, potrà risultare ostativa alla sussistenza dell'indipendenza di giudizio dell'esponente; per quanto riguarda gli **altri rapporti di natura finanziaria**, diversi dal mutuo ipotecario, la soglia di materialità dovrà attestarsi su importi inferiori, di norma non eccedenti 500.000 euro.

Rimane ferma la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, tenendo conto della situazione complessiva dell'esponente nonché del principio di proporzionalità (si veda par. 3.4).

Per quanto riguarda le esposizioni indirette, ai fini della valutazione, l'organo competente terrà conto dell'indebitamento delle società e/o delle imprese sopra indicate alle lett. da i) a iii), individualmente e/o complessivamente considerate⁴; se l'esposizione è superiore a un milione di euro, non dovrà rappresentare più del 30% delle esposizioni complessive, inteso come accordato

³ In linea con la Guida BCE "*Guide to fit and proper assessments*", dicembre 2021 (par. 3.3.2, nota 34 e par. 3.3.2.3).

⁴ Le esposizioni vanno considerate, di norma z, a livello consolidato, ovvero come somma delle esposizioni facenti capo alle società o imprese di cui al par. 3.1, lett. da i) a iii) con indebitamento complessivo nei confronti della Banca superiore a un milione di euro. Nel computo, verranno considerate solo le imprese o società in cui l'esponente dispone, in senso sostanziale, della capacità di incidere sulle scelte di gestione, tenuto conto della percentuale di partecipazione detenuta e del tipo di carica rivestita. Rientrano, ad esempio, tra le situazioni in cui l'esponente dispone di una capacità di incidere, quelle in cui l'esponente medesimo controlla, individualmente o congiuntamente, le società finanziate nonché i casi in cui l'esponente, pur non detenendo una partecipazione, riveste una carica con poteri di gestione, quali quella di Amministratore Delegato, Direttore Generale o componente del Comitato Esecutivo. Il riferimento alle esposizioni individuali vale ai soli casi in cui all'esponente sia riferibile solo una società o impresa della specie.

o affidato⁵, intrattenute dallo stesso esponente, dai soggetti connessi⁶ e dalle predette società e/o imprese nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi.

3.2 Rapporti di natura patrimoniale

Relativamente ai rapporti di natura patrimoniale, ferma restando la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, di norma si considerano non rilevanti:

- a) i rapporti attivi (depositi, obbligazioni) a condizioni standard o di mercato, per tali intendendosi quelle praticate per operazioni di analoga natura o rischio alla clientela di profilo equivalente a quello dell'esponente;
- b) la titolarità, diretta o indiretta, i.e. per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persone interposte⁷, di partecipazioni in misura non superiore al 20% del patrimonio⁸.

3.3 Rapporti di natura professionale e commerciale

Relativamente ai rapporti di natura professionale e commerciale, **ferma restando la necessità di valutazione caso per caso, l'indipendenza di giudizio potrebbe essere inficiata se l'esponente intrattiene, direttamente o indirettamente⁹, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un Partecipante nella Banca¹⁰ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, relazioni commerciali o professionali, diverse dalla carica, che superano in percentuale il 10% del valore finanziario¹¹. L'esponente sottopone a periodica verifica il**

⁵ Il termine affidato fa espresso riferimento alle aperture di credito diverse dai finanziamenti rateali.

⁶ Nel computo delle esposizioni verso soggetti connessi, andranno considerati solo i legami che, in senso sostanziale, siano tali da consentire all'esponente di incidere sulle scelte di gestione del soggetto connesso medesimo, tenuto conto del tipo di legame, della percentuale di partecipazione detenuta dal soggetto connesso e del tipo di carica rivestita da quest'ultimo. Si rimanda alla nota 4 per alcuni esempi di fattispecie rientranti nel concetto di incidenza in senso sostanziale nella gestione delle imprese finanziate.

⁷ In conformità alla definizione di "partecipazione indiretta" di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e s.m.i., Parte III, cap. 1.

⁸ Il calcolo della soglia in parola avviene utilizzando, al numeratore e al denominatore, rispettivamente, il valore di mercato del totale delle partecipazioni azionarie ed il valore di mercato del patrimonio totale, entrambi i parametri determinati sommando quelli dell'esponente, del suo nucleo familiare ristretto (moglie e figli) e di società controllate dall'esponente (anche tramite società fiduciarie e per interposta persona). La nozione di patrimonio è da intendersi riferita al complesso della liquidità, degli strumenti finanziari, inclusi dei possessi azionari, e dei beni immobili, incluso il valore delle partecipazioni nelle società riconducibili all'esponente.

⁹ Si considerano indirette le relazioni commerciali e professionali intrattenute dall'esponente tramite: i) società o entità commerciali controllate dall'esponente o comunque direttamente riconducibili all'esponente; ii) società o entità commerciali nelle quali l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto; iii) società o entità commerciali in cui l'esponente rivesta una carica di amministrazione, direzione o controllo; iv) studi professionali in cui l'esponente sia partner o associato.

¹⁰ La figura del "Partecipante" non è configurabile nelle Banche popolari cooperative con riferimento ai soci cooperatori dal momento che l'art. 30, comma 2, TUB prevede che ciascun Socio o Azionista possa detenere un numero di azioni massimo pari all'1% del capitale sociale; tale qualifica potrebbe invece essere assunta dal 'Socio finanziatore' qualora vengano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150 quater TUB.

¹¹ La BCE "*Guide to fit and proper assessments*", dicembre 2021 (par. 3.3.2.2), prevede che, nei casi in cui "l'esponente nominato intrattiene relazioni imprenditoriali, professionali (ad esempio ricopre posizioni dirigenziali o di livello senior) o commerciali con l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate, ovvero con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato; ovvero ha intrattenuto relazioni di tale natura con detti soggetti negli ultimi due anni", "la rilevanza di dette relazioni dipende dal valore (finanziario) che rappresentano per l'attività dell'esponente nominato o dei suoi stretti familiari o di tali enti".

rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività professionali, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

3.4. Valutazione dell'indipendenza di giudizio, presidi e azioni di rimedio

In sede di verifica dei requisiti *ex art.* 26 TUB, nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale verificano partitamente e analiticamente, fra l'altro, tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario in capo agli esponenti oggetto di rispettiva verifica.

L'organo competente, in applicazione del principio di proporzionalità, valuterà le seguenti circostanze:

- i) per quanto riguarda i rapporti di cui siano titolari i parenti dell'esponente, il grado di prossimità del legame di parentela, considerando meno rilevanti i legami di grado superiore al secondo o le partecipazioni con quote minoritarie rispetto alle altre tipologie di legami;
- ii) per quanto riguarda le esposizioni indirette, che l'indebitamento finanziario delle società e/o delle imprese di cui al paragrafo 3.1, lett. da i) a iii), individualmente e/o complessivamente considerate, verso la Banca sia contenuto entro il 15% del totale delle fonti finanziarie¹², fermo restando che potranno essere considerate tollerabili anche

Pertanto, il calcolo della soglia in parola avviene confrontando il "valore finanziario" generato nei due anni precedenti dai rapporti intrattenuti con la Banca con quello complessivo ascrivibile nel medesimo periodo all'esponente nominato, nell'ipotesi in cui il rapporto sia intrattenuto tra la Banca e l'esponente, ovvero ai soggetti di cui alla precedente nota 8 ("enti"), nella diversa ipotesi in cui il rapporto sia intrattenuto tra la Banca e tali soggetti. Il "valore finanziario" è da intendersi costituito dal valore del fatturato o dei ricavi lordi. Tale criterio, specie in presenza di relazioni di natura professionale e commerciale intrattenute con la Banca da "enti", risulta più efficiente ed oggettivo rispetto ad altre nozioni, quali il reddito netto, in quanto evita le complesse ed incerte ricostruzioni dei costi specificamente sostenuti per le prestazioni rese alla Banca. Tali ricostruzioni, peraltro, sarebbero di fatto basate sulla percentuale di costi generali contabilizzati dall'ente rispetto al fatturato. In altri termini, il calcolo del "reddito" delle prestazioni rese alla Banca avverrebbe detraendo dal fatturato generato da tali prestazioni una quota determinata sulla base della percentuale di incidenza dei costi generali dell'ente sul fatturato complessivo del medesimo, il che produrrebbe effetti del tutto identici a quelli ottenibili utilizzando, con maggior semplicità, il fatturato. In termini analitici, se X è il fatturato generato dalle prestazioni rese alla Banca e Y è il fatturato complessivo dell'ente, posto pari ad α il rapporto tra costi complessivi dell'ente e fatturato complessivo dell'ente, avremmo: $\frac{X-\alpha X}{Y-\alpha Y} = \frac{X(1-\alpha)}{Y(1-\alpha)} = \frac{X}{Y}$.

Nella medesima ipotesi di relazioni di natura professionale e commerciale intrattenute con la Banca da "enti", rimane peraltro ferma la necessità di una verifica in concreto in ordine alle fonti e ai criteri di formazione del reddito dell'esponente, volta ad accertare che la componente di reddito dell'esponente riconducibile alla Banca non ecceda il 10% del reddito complessivo dell'esponente medesimo.

¹² L'indipendenza finanziaria di un'impresa è intrinsecamente legata alla composizione delle fonti di finanziamento cui la stessa attinge per finanziare il fabbisogno generato dalla gestione operativa. Un'impresa è tanto più autosufficiente, e quindi autonoma finanziariamente, quanto più è in grado di finanziare la propria attività mediante l'impiego di mezzi propri, siano essi forniti dai soci ovvero prodotti dalla gestione sotto forma di autofinanziamento. Diversamente, quanto più elevato è il ricorso a mezzi di terzi, tanto maggiore è la dipendenza dell'impresa dal sistema finanziario. In presenza di più di una società o impresa rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3.1., lett. da i) a iii), l'indebitamento e il patrimonio andranno considerati a livello aggregato, ferma restando l'esclusione dei soggetti connessi su cui l'esponente, per effetto della quota di partecipazione detenuta, del tipo di carica rivestita e del tipo di legame, non abbia sostanziale capacità di incidere sulle scelte gestorie delle società o imprese (cfr. note 4 e 5), nonché delle imprese con esposizione verso la Banca inferiore ad un milione di euro. L'indice di indipendenza finanziaria da considerare ai fini del presente documento è tarato specificatamente sulla quota di indebitamento finanziario delle imprese verso la Banca rispetto al totale delle fonti di finanziamento delle medesime imprese. Tale indice è costruito ponendo al numeratore il totale dell'accordato verso la Banca (come risultante dall'ultimo flusso di Centrale dei Rischi disponibile) e, al denominatore, la somma del totale accordato verso il sistema bancario (anch'essa ricavabile dal flusso di Centrale dei Rischi all'ultima data disponibile), il valore di bilancio di altre forme di indebitamento finanziario non ricavabili dalla Centrale dei Rischi (debiti verso soci, obbligazioni, ecc.) e il valore di bilancio del patrimonio netto. I dati di bilancio andranno ricavati dalle ultime situazioni patrimoniali disponibili o, in mancanza di prospetti più aggiornati, dall'ultimo bilancio di esercizio depositato.

esposizioni comprese tra il 15% e il 20% del totale delle fonti finanziarie a condizione che, per tali fattispecie, la valutazione di potenziale non compromissione della situazione di indipendenza di giudizio dell'esponente dovrà discendere da analisi più estese, basate su un più ampio set di indicatori che tengano conto, tra l'altro, della capacità delle imprese di generare margini idonei a sostenere il proprio indebitamento¹³; inoltre, dovranno adottarsi dei presidi rafforzati, applicando la procedura prevista dalla policy aziendale in materia di parti correlate per qualsiasi decisione consiliare in cui possa individuarsi un conflitto di interessi in capo all'esponente nascente dalla presenza delle esposizioni finanziarie indirette;

- iii) per quanto riguarda le esposizioni dirette, la presenza di rilevanti consistenze patrimoniali o di flussi di cassa tali da non far considerare problematica l'esposizione dell'esponente e/o dei soggetti connessi richiamati all'art. 13, co. 1, lett. a) del DM 169/2020.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza l'organo competente potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun esponente, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi rispetto a quelli sopra indicati che privilegino comunque la **sostanza sulla forma**, fornendone adeguata e analitica motivazione nel verbale.

Al presente documento si affianca il “Regolamento di gruppo in materia di operazioni con soggetti collegati”, ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interesse, della loro rilevanza e delle misure da adottare per la gestione degli stessi.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente sulla base delle politiche approvate e dei presidi *ad hoc* definiti dalla Banca per far fronte alla specifica situazione.

In proposito, se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, può:

- a) individuarne di ulteriori e più efficaci;
- b) prevedere azioni di rimedio quali:
 - i) il monitoraggio trimestrale o semestrale dell'esposizione per verificarne l'andamento;
 - ii) la presentazione di un piano di riduzione dell'esposizione entro un congruo termine, ferma restando la considerazione dell'effettivo

¹³ Va infatti osservato che, oltre da un indicatore “statico” quale quello primariamente considerato, ulteriori elementi atti ad esprimere l'indipendenza finanziaria di un'impresa possono essere tratti da indici dinamici, idonei ad apprezzarne la capacità di generazione di flussi finanziari. E' infatti possibile che una situazione di indipendenza finanziaria possa coesistere con relativamente più ampie quote di indebitamento finanziario verso la Banca, laddove si sia in presenza di cospicui *cash flow* a servizio del debito, che fughino ogni perplessità in ordine ad una possibile dipendenza della continuità della gestione aziendale dal supporto finanziario della Banca.

potere, da parte dell'esponente, di incidere sulle decisioni dei soggetti collegati (ad es. cariche rivestite in consessi non monocratici che deliberano a maggioranza, persone fisiche non facenti parte del ristretto nucleo familiare, ecc.);

c) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese eventuali deleghe.

d) prevedere l'astensione dell'esponente dal voto su questioni in cui il medesimo si trovi in conflitto di interessi. In particolare, le situazioni identificate dal Consiglio di Amministrazione verranno mappate tra le casistiche da gestire con le medesime procedure aziendali previste per le parti correlate ed i soggetti collegati.

Solo se le misure sub a), b), c) e d) non vengano adottate o siano insufficienti ad eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente, sentito preventivamente l'esponente interessato, dichiara la decadenza dell'esponente. Tutti i candidati esponenti sono tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto MEF, attraverso la compilazione del questionario *'Fit and Proper'* diffuso dalla Banca d'Italia, e ad indicare le motivazioni per cui, a loro avviso, eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la loro autonomia di giudizio.

Fermi restando i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio degli organi di amministrazione e controllo della Società, si raccomanda che:

a) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo;

b) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

Allegato 7 - Linee guida in tema di cumulo degli incarichi e di Time Commitment degli Esponenti Aziendali

**LINEE GUIDA IN TEMA DI DISPONIBILITÀ
DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI
INCARICHI DEGLI ESPONENTI BANCARI**

13 maggio 2022

Linee Guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti¹ devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti.

Le Disposizioni sul Governo societario della Banca d'Italia richiedono che:

«Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte» (Circolare n. 285/2013 e s.m.i., Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett. g).

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario², dispone che ciascun esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico. Ciascun Organo³ della Banca deve effettuare una stima del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico (che varia in ragione del ruolo da ricoprire) e valuta la sussistenza di tale requisito, fermo restando che esso **non ha rilievo autonomo** ai fini della eventuale pronuncia della decadenza dell'esponente **ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri prescritti**.

A presidio della sussistenza dell'adeguata dedizione di tempo all'incarico presso la Banca, è richiesto che l'esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti. In proposito, si evidenzia che la disciplina delineata dall' art. 17 del d.m. 169/2020⁴ trova applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa mentre è orientativa per le altre Banche. Per le banche diverse da quelle di maggiore dimensione i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti andranno dunque individuati in applicazione del principio di proporzionalità.

Alla luce del vigente quadro normativo, **le presenti Linee guida provvedono ad individuare alcuni orientamenti sia relativamente a delle soglie di attenzione concernenti il numero indicativo degli incarichi** che un esponente, oltre alla carica ricoperta nella Banca, può ricoprire, **sia relativamente alla disponibilità di tempo indicativa** che ciascun esponente deve dedicare allo svolgimento del proprio ruolo nella Banca.

Quanto al numero degli incarichi (c.d. disponibilità di tempo quantitativa), si ritiene opportuno tenere conto della funzione svolta dall'esponente nella Banca dando rilievo alle diverse tipologie di cariche e di ruolo (Presidente del Cda, A.D., D.G., amministratore esecutivo, non esecutivo, sindaco) nonché della complessità di ciascun tipo di incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società (società bancaria, finanziaria o assicurativa non in concorrenza, quotata,

¹ Le presenti linee guida si rivolgono a tutti gli esponenti (amministratori, sindaci, D.G./A.D.) in coerenza con l'Art. 16 decreto MEF che richiede a «Ciascun esponente» di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ed alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett.g. Con riferimento al Direttore generale, la valutazione terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

² L'art. 26, comma 2 TUB dispone che gli esponenti devono «dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca»; l'art. 26, comma 3, lett. e, TUB demanda al decreto di attuazione del MEF, sentita la Banca d'Italia, di individuare «limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, **graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario**».

³ Nel presente documento il riferimento all' "Organo" e all' "Organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta della stima dell'impegno richiesto e/o della valutazione della disponibilità di tempo degli amministratori e del Direttore generale ovvero come il Collegio sindacale per i sindaci.

⁴ Nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa ciascun esponente può ricoprire contemporaneamente in banche e in altre società commerciali soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi: a) un incarico esecutivo con due incarichi non esecutivi; oppure b) quattro incarichi non esecutivi (art. 17, co. 1, DM 169/2020).

società commerciale di rilevanti dimensioni) ed alla partecipazione a comitati e gruppi di lavoro interni.

Per società commerciale di rilevanti dimensioni, nel presente documento, si intendono le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro⁵.

Per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo⁶; per incarichi esecutivi si intendono: Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro del Comitato Esecutivo, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Quanto al tempo da dedicare all'incarico presso la Banca (c.d. disponibilità di tempo qualitativa), appare opportuno tenere conto dell'esperienza pregressa dell'esponente, del livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi, del suo ruolo all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente); delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare; del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa e del tempo necessario alla loro preparazione; del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni; della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction e training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Resta naturalmente fermo il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (divieto di "interlocking").

1. Disponibilità di tempo quantitativa

In sede di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 Testo Unico Bancario nonché in sede di Autovalutazione, l'Organo competente è tenuto a verificare partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi in capo agli esponenti oggetto di verifica. Ciò in quanto fra i fattori che possono condizionare il tempo che un esponente è in grado di dedicare allo svolgimento delle proprie funzioni vi è il numero di incarichi svolti presso altri enti. L'Organo competente dovrà dunque a valutare se il tempo che ciascun esponente può dedicare all'incarico sia idoneo all'efficace svolgimento dello stesso, tenuto conto anche del numero di incarichi detenuti dall'esponente, considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo.

L'Organo competente presta particolare considerazione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'esponente: in proposito, vengono indicate di seguito - lettere da a) a e) - **alcune soglie di attenzione**.

In caso di superamento dei limiti previsti nel Regolamento, l'Organo competente valuta se la situazione oggetto di verifica non sia tale da inficiare l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente - anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca stessa, ovvero prendendo le opportune deliberazioni - e ne fornisce adeguata spiegazione, tenendo altresì conto a tal fine anche della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dall'esponente al di fuori della Banca (ad esempio se titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno oppure se esercita la libera professione)⁷.

È riservata comunque all'Organo competente la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi da parte dei propri componenti, in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, l'Organo competente si esprime all'unanimità con

⁵ In conformità con la classificazione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

⁶ In coerenza con l'art. 1, comma 1, lett. h) del decreto 169/2020 MEF che definisce "incarichi" quelli: presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; presso il collegio sindacale; di direttore generale, comunque denominato.

⁷ Il relativo verbale andrà trasmesso alla Banca d'Italia.

delibera motivata e la verifica della disponibilità di tempo dovrà essere condotta, con riferimento ai membri interessati dalla deroga, con cadenza almeno semestrale.

Resta fermo che anche qualora l'esponente ricopra un numero di incarichi che non eccedono i limiti e/o le soglie di seguito individuati, l'Organo competente dovrà comunque valutare se sia assicurata da parte dell'esponente l'adeguata dedizione di tempo al proprio incarico presso la Banca.

Si indicano di seguito le soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale possono ricoprire contemporaneamente⁸:

a) Presidente del CdA

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 7 incarichi complessivi**, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

b) Amministratore delegato (se nominato) e Direttore Generale

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi** in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

c) Amministratori esecutivi

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 8 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella banca**, di cui non più di 2 incarichi esecutivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

d) Amministratori non esecutivi:

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca**, di cui non più di 3 esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

e) Sindaci

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, **2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni **e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca**, di cui non più di 3 incarichi esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione)⁹.

⁸ Per incarichi esecutivi si intendono quelli di Direttore Generale, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Membro del Comitato Esecutivo, Consigliere con Funzioni Delegate. Gli incarichi non esecutivi si riferiscono a quelli di componente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe e gli incarichi di controllo. Questi ultimi contemplano quelli di componente del Collegio Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza.

⁹ Per quanto riguarda i sindaci i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati oltre che dall'art. 16 del Decreto MEF anche dall'art. 148-bis del TUF, dall'art. 144 duodecies e ss. (Allegato 5 bis) del Regolamento Emittenti Consob in quanto le banche popolari rientrano nella categoria delle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

- (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti¹⁰;
- (iii) quale sindaco supplente.

2. Disponibilità di tempo qualitativa

Tutti gli esponenti devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. A tal fine, fermo restando il numero massimo degli altri incarichi presso altre società o enti, in sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, la disponibilità di tempo in termini qualitativi in capo agli esponenti¹¹ oggetto di verifica.

Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. *Il time commitment* dell'esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- del ruolo dell'esponente all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa; nel caso dei sindaci, anche della partecipazione alle riunioni del CdA e del CE (se nominato);
- oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio, Collegio e di Comitato;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction* e *training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Al fine di consentire all'Organo competente una valutazione della disponibilità di tempo, da richiedere ai candidati esponenti e, a questi ultimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio di amministrazione, dei Comitati e del Collegio sindacale, **misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti**.

¹⁰ Rientrano nelle attività professionali svolte quegli incarichi (ad es. di revisore legale, di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, ecc.) eseguiti nella qualità di professionista (ad es., in qualità di dottore commercialista e revisore legale dei conti). Nella quantificazione del numero di FTE dedicate alle attività professionali, l'esponente avrà cura di considerare anche il tempo specificatamente dedicato ai predetti incarichi.

¹¹ Il riferimento è a tutti gli esponenti: amministratori, sindaci, AD/DG.

Al riguardo, muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, può essere stimato¹², il tempo necessario (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di rimedio:

- | | | |
|----|--|---|
| a) | Presidente del CdA | gg 48 |
| b) | Amministratore esecutivo (componente il CE) | gg 48 |
| c) | Amministratore non esecutivo | gg 36 |
| d) | Amministratore componente di Comitati endoconsiliari: 7/8 gg aggiuntivi per ogni Comitato | |
| e) | Presidente di un Comitato endo-consiliare: + 50% rispetto al tempo aggiuntivo stimato per il relativo componente | |
| f) | Amministratore indipendente | gg 38+7/8 gg per ogni Comitato endoconsiliare |
| g) | Amministratore Delegato/D.G. | full time ¹³ |
| h) | Presidente del Collegio Sindacale | gg 48 |
| i) | Sindaci effettivi | gg 42 |

L'eventuale superamento del tempo massimo di 260 FTE dovrà essere motivato dall'esponente interessato sulla base di circostanze inerenti all'attività specificatamente svolta (ad es. attività professionali o imprenditoriali che richiedono lavoro extra in giorni festivi e/o prefestivi).

La Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace espletamento dell'incarico.

Come disposto dall'art. 16, DM 169/2020, comma 1, ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, di Sindaco e di AD/DG, al momento della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti successivamente alla nomina dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti
 - le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, **specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono;**
- dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.

¹² Considerato che, di norma, il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, il Collegio sindacale almeno ogni 90 giorni e che i sindaci partecipano alle riunioni del Cda e del CE.

¹³ Fatto salvo il tempo necessario allo svolgimento di eventuali incarichi extra-banca, nel rispetto dei limiti previsti al paragrafo 1 – Disponibilità di Tempo Quantitativa.